



Comunità Montana
Valle del Marecchia

COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL MARECCHIA

Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali

Approvato con delibera di Giunta Comunitaria n. 107 del 26.03.2003

Aggiornamenti:

Delibera di Giunta n. 1 del 18/01/2007

Delibera di Giunta n. 40 del 12/07/2007

Delibera di Giunta n. 69 del 14/12/2007

Delibera di Giunta n. 31 del 15/05/2008

Delibera di Giunta n. 40 del 26/06/2008

Delibera di Giunta n. 7 del 26/02/2009 “Regolamento per la mobilità esterna”

Indice-Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Norme generali di reclutamento del personale

Art. 4 Posti disponibili

Art. 5 Riserva dei posti

Art. 6 Programmazione del fabbisogno del personale

Art. 7 Requisiti generali per l'accesso agli impieghi

Art. 8 Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea

Art. 9 Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

TITOLO II CONCORSI PUBBLICI

CAPO I - INDIZIONE – BANDO – DOMANDE – DOCUMENTAZIONE

Art. 10 Indizione

- Art. 11 Bando di concorso
- Art. 12 Pubblicazione del bando di concorso
- Art. 13 Facoltà di proroga o di riapertura dei termini- Rettifica del bando
- Art. 14 Contenuto delle domande di ammissione ai concorsi
- Art. 15 Sottoscrizione della domanda di ammissione
- Art. 16 Documenti da allegare alla domanda di ammissione
- Art. 17 Presentazione delle domande di ammissione

CAPO II - AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI

- Art. 18 Giudizio di ammissibilità
- Art. 19 Irregolarità sanabili
- Art. 20 Inammissibilità
- Art. 21 Imposta di bollo

CAPO III - COMMISSIONE ESAMINATRICE

- Art. 22 Composizione e nomina
- Art. 23 Continuazione incarico di componente della Commissione Esaminatrice
- Art. 24 Sostituzione dei componenti la Commissione Esaminatrice
- Art. 25 Convocazione e insediamento
- Art. 26 Ordine dei lavori
- Art. 27 Processo verbale dei lavori
- Art. 28 Compenso alla Commissione Esaminatrice

CAPO IV - VALUTAZIONE DEI TITOLI

- Art. 29 Punteggio disponibile
- Art. 30 Valutazione dei titoli

CAPO V - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

- Art. 31 Punteggio disponibile e votazione complessiva

CAPO VI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE PROVE D'ESAME

- Art. 32 Esame dei titoli dei concorrenti ammessi e attribuzione del relativo punteggio
- Art. 33 Durata delle prove d'esame
- Art. 34 Svolgimento delle prove d'esame

CAPO VII - MODALITA' DELLE PROVE D'ESAME

- Art. 35 Concorso per esami
- Art. 36 Concorso per titoli ed esami
- Art. 37 Modalità di espletamento delle prove scritte
- Art. 38 Adempimenti dei concorrenti e della Commissione Esaminatrice al termine delle prove scritte
- Art. 39 Modalità di espletamento delle prove paratiche
- Art. 40 Ammissione alla prova orale
- Art. 41 Svolgimento della prova orale
- Art. 42 Pubblicità dell'esito delle prove d'esame

CAPO VIII - GRADUATORIE

- Art. 43 Graduatorie di merito del concorso
- Art. 44 Termine procedure concorsuali della Commissione Esaminatrice
- Art. 45 Vincitori dei concorsi
- Art. 46 Applicazione del diritto di precedenza
- Art. 47 Applicazione diritti di preferenza
- Art. 48 Efficacia della graduatoria
- Art. 49 Approvazione graduatoria di merito e dei vincitori
- Art. 50 Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva

CAPO IX - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- Art. 51 Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato
- Art. 52 Forma e contenuto del contratto
- Art. 53 Stipulazione del contratto individuale
- Art. 54 Rapporti di lavoro a tempo parziale
- Art. 55 Accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione
- Art. 56 Effetti sulla costituzione del rapporto di lavoro
- Art. 57 Periodo di prova

CAPO X - ALTRE FORME DI CONCORSI PUBBLICI

- Art. 58 Corso-concorso pubblico
- Art. 59 Prove selettive pubbliche
- Art. 59/bis Contratti di formazione e lavoro

TITOLO III PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE

- Art. 60 Ambito di applicazione
- Art. 61 Professionalità acquisita all'interno della Comunità Montana
- Art. 62 Professionalità acquisibile all'interno della Comunità Montana
- Art. 63 Requisiti
- Art. 64 Modalità di espletamento
- Art. 65 Commissione esaminatrice
- Art. 66 Prove d'esame
- Art. 67 Valutazione titoli e prova d'esame
- Art. 68 Formazione ed efficacia della graduatoria
- Art. 69 Riclassificazione in posti d'organico di posizioni B3 e D3

TITOLO IV ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

CAPO I - ASSUNZIONI MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO

- Art. 70 Ambito di applicazione
- Art. 71 Iscrizione nelle liste di collocamento
- Art. 72 Procedure per l'avviamento a selezione
- Art. 73 Selezione
- Art. 74 Commissione Esaminatrice
- Art. 75 Procedure di selezione

Art. 76 Stipula del contratto e assunzione in servizio

CAPO II - ASSUNZIONI DI SOGGETTI DISABILI

Art. 77 Ambito di applicazione

Art. 78 Modalità di iscrizione e requisiti

Art. 79 Graduatoria

Art. 80 Modalità di avviamento alla prova di idoneità

Art. 81 Commissione Esaminatrice

Art. 82 Stipula del contratto ed assunzione in servizio

Art. 83 Convenzioni

CAPO III - ASSUNZIONE MEDIANTE ISTITUTO DELLA MOBILITA' DEL PERSONALE

Art. 84 Finalità

Art. 85 Passaggio di dipendenti per trasferimento di attività

Art. 86 Eccedenze di personale e mobilità collettiva

Art. 87 Passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse

Art. 88 Procedura di attuazione del passaggio diretto di personale

Art. 89 Esenzioni ed obblighi

TITOLO V

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E A CARATTERE STAGIONALE

CAPO I - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Art. 90 Ambito di applicazione

Art. 91 Modalità di assunzione

Art. 92 Modalità assunzioni tramite Sezioni Circostrizionali per l'impiego

Art. 93 Modalità assunzione mediante utilizzazione graduatorie

CAPO II - ASSUNZIONI A CARATTERE STAGIONALE

Art. 94 Ambito di applicazione

Art. 95 Modalità di assunzione

Art. 96 Precedenza nelle assunzioni

Art. 97 Diritto alla copertura di posti di organico

CAPO III - ASSUNZIONI RAPIDE PER ESIGENZE TEMPRANEE E STAGIONALI

Art. 98 Ambito di applicazione

Art. 99 Modalità attuative

CAPO IV - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINALIZZATI

Art. 100 Ambito di applicazione

Art. 101 Programmazione, attuazione e gestione dei progetti

Art. 102 Modalità assunzione personale

Art. 103 Stipula contratto individuale di lavoro a tempo determinato

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 104 Rinvio

Art. 105 Entrata in vigore

ALLEGATI

TABELLA “TITOLI DI STUDIO ED ALTRI REQUISITI RICHIESTI PER L’ACCESSO”

TABELLA “VALUTAZIONE DEI TITOLI”

TABELLA “PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME PER I CONCORSI PUBBLICI”

TABELLA “INDICI DI RISCONTRO DELL’IDONEITA’ NELLE PROVE DI SELEZIONE”

T I T O L O I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. **Il presente regolamento disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali presso la Comunità Montana Valle del Marecchia, con sede in Torriana (RN) e presso i Comuni che ne fanno parte**, qualora tale funzione sia stata espressamente delegata all'ente montano, in attuazione delle disposizioni generali vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e nel rispetto di principi fissati dal capo terzo del D.Lgs n. 165/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme in esso contenute sono parte integrante del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi della Comunità Montana.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riferimento sia a rapporti di lavoro a orario pieno che a tempo parziale [part-time].
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i rapporti di lavoro autonomo relativi a prestazioni d'opera di servizi o all'esercizio di professioni intellettuali, utilizzate dalla Comunità Montana, che sono regolati dalle norme del Codice Civile; nonché i rapporti contrattuali di diritto pubblico o privato a tempo determinato per la copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, disciplinati dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Articolo 3

Norme generali di reclutamento del personale

1. L'assunzione di personale e l'accesso alle singole figure professionali delle varie categorie previste nella dotazione organica dell'ente montano avviene:
 - a) per il tramite di procedure selettive, con le modalità di cui al successivo comma 2, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in maniera adeguata l'accesso dall'esterno;
 - b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e i profili per le quali è richiesto il solo requisito del compimento dell'obbligo scolastico, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
 - c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi delle vigenti normative, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, dei soggetti di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n°68 e successive modificazioni o integrazioni.
2. Le procedure selettive, di cui alla lettera a) del presente comma, si svolgono con le seguenti modalità:
 - a) concorso pubblico per titoli, per esami o per titoli ed esami;
 - b) corso – concorso;
 - c) per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria avvalendosi anche di sistemi automatizzati.
3. Il Segretario/Direttore Generale o il Dirigente o il Funzionario incaricato di posizione organizzativa stabilisce il tipo di concorso di cui al precedente comma 2.

4. Il concorso pubblico si svolge con le modalità stabilite nel presente Regolamento garantendo l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
5. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se a tempo indeterminato, si costituisce con i criteri, le modalità e alle condizioni stabilite dalle norme di legge e contrattuali vigenti nel tempo.

Articolo 4 **Posti disponibili**

1. Sono considerati posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.
2. Non sono considerati disponibili i posti occorrenti per assicurare il recupero attivo dei dipendenti che sono già stati riconosciuti fisicamente e permanentemente inidonei allo svolgimento delle mansioni proprie del posto ricoperto.

Articolo 5 **Riserva dei posti**

1. L'Ente montano è tenuto ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura indicata nell'articolo 3, primo comma, della stessa.
2. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra dipendenti:
 - a) i lavoratori occupati ai sensi della citata legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mese;
 - b) i dirigenti;
 - c) i dipendenti divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento, da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. Nel computo suddetto, le frazioni percentuali superiori allo 0,50% sono considerate unità.
4. Le assunzioni nei posti riservati ai soggetti appartenenti alle categorie protette sono disposte nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo IV – Capo 2° - del presente regolamento.
5. Il 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso è riservato ai sensi della legge all'uopo vigente a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, stante la compatibilità del posto con la professionalità richiesta e, quindi, in possesso.
6. Il 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della Legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni o integrazioni è riservato agli ufficiali di completamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, stante la compatibilità del posto con la professionalità in possesso.

Articolo 6 **Programmazione del fabbisogno del personale**

1. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dalla Comunità Montana sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata ai sensi del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, l'Ente montano in sede di redazione della relazione revisionale e programmatica, da allegare al bilancio annuale di previsione, predispone, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un programma delle assunzioni, che tenga conto del fabbisogno di personale, faccia riferimento ai servizi erogati o da erogare, sia compatibile con gli obiettivi prefissati dalla Comunità Montana stessa e sia rispettoso delle norme di legge nel tempo vigenti. L'atto di programmazione può essere adottato o modificato nel corso dell'esercizio finanziario.
3. La individuazione del fabbisogno del personale avviene nel rispetto della dotazione organica ridefinita con la indicazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alla relativa spesa.

Articolo 7

Requisiti generali per l'accesso agli impieghi

1. Possono accedere all'impiego presso questa Comunità Montana gli aspiranti che posseggono i seguenti requisiti generali:
 - a. Cittadinanza italiana.
Tale requisito non è richiesto per gli aspiranti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni;
 - b. Idoneità fisica all'impiego.
L'Ente montano ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
 - c. Possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle rispettive categorie come indicato nella apposita Tabella, allegata al presente Regolamento. Per l'accesso a figure professionali di categoria "D3" è richiesto il diploma di laurea. È comunque fatta salva la richiesta di eventuali abilitazioni professionali od iscrizioni ad albi professionali, se ed in quanto specificatamente previste dalla legge per il posto messo a concorso;
 - d. Per l'ammissione a particolari figure professionali possono essere prescritti ulteriori requisiti. Sono fatti salvi gli altri requisiti previsti da leggi o regolamenti speciali;
 - e. Gli aspiranti a posti per i quali è richiesta la conduzione dei veicoli anche a carattere saltuario devono essere in possesso della patente di abilitazione per la guida;
 - f. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modifiche o integrazioni;
 - g. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - h. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
2. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età salvo deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità della Comunità Montana dettate da regolamenti, ai sensi dell'art.3, comma 6, Legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni o integrazioni.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 8

Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali sarà provveduto con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti; con eguale procedura sarà stabilita la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso di assunzione.

Articolo 9

Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

1. Le modalità relative ai procedimenti concorsuali sono predeterminate dalle norme del presente Regolamento, alle quali, la Comunità Montana e le Commissioni Esaminatrici hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente, assicurando a tutti i concorrenti le condizioni di eguaglianza di giudizio garantite dall'art. 51 della Costituzione.
2. La Commissione Esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono proposti a ciascun concorrente previa estrazione a sorte.
3. Nei concorsi per titoli ed esami, il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
4. I concorrenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai sensi di quanto disposto dal relativo vigente Regolamento comunale e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 e successive modificazioni o integrazioni.
5. Il presente Regolamento viene affisso nei locali in cui si espletano le prove concorsuali.
6. Ogni concorrente ne può prendere visione in qualsiasi momento.

T I T O L O II CONCORSI PUBBLICI

C A P O I INDIZIONE – BANDO – DOMANDE – DOCUMENTAZIONE

Articolo 10 **INDIZIONE**

1. I concorsi pubblici sono indetti dal Dirigente alle risorse umane (o in subordine il Segretario Direttore Generale o il Funzionario incaricato di posizione organizzativa) il quale approva con autonoma determinazione lo schema di bando.
2. Con lo stesso provvedimento è approvato il fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso.

Articolo 11 **Bando di concorso**

1. Il Bando di concorso pubblico deve contenere:
 - a) la denominazione dell'Ente montano;
 - b) la figura professionale, la categoria di appartenenza e il numero dei posti messi a concorso;
 - c) l'indicazione del numero dei posti riservati a favore di determinate categorie, in applicazione di disposizioni di legge;
 - d) il trattamento economico;
 - e) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione al concorso;

- f) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione con la precisazione che trattasi di termine perentorio;
- g) le dichiarazioni da farsi nella domanda di partecipazione elencate al successivo art. 14;
- h) i documenti ed i titoli da allegare alla domanda e quelli da prodursi dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria, con la precisazione del loro regime fiscale;
- i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio e i termini e le modalità della loro presentazione;
- l) l'ammontare dei diritti di partecipazione ai concorsi, non inferiori a euro 10,33 e le modalità di versamento della tassa di ammissione al concorso;
- m) le materie oggetto delle prove scritte e orali nonché il contenuto di quelle pratiche;
- n) l'avviso relativo alla determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche;
- o) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali;
- p) l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie;
- q) il periodo utile per l'assunzione del servizio da parte dei vincitori;
- r) l'espressa dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui:
 - alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla Legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- s) ogni altra prescrizione e notizia ritenuta utile.

Articolo 12

Pubblicazione del bando di concorso pubblico

1. Copia del bando di concorso viene affissa all'Albo pretorio della Comunità Montana. La pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente montano è effettuata alla data di emissione del bando, che rimane esposto per un periodo di almeno trenta giorni consecutivi, fino alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Il bando di concorso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami o nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto in forma di avviso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. Del bando di concorso viene inoltre data informazione mediante pubblicazione del medesimo agli albi pretori dei comuni vincitori e delle Comunità Montane confinanti, nonché mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici dell'Ente montano ed attraverso le altre forme di diffusione che verranno individuate in sede di indizione del concorso.

Articolo 13

Facoltà di proroga o riapertura dei termini Rettifica del bando

1. La Comunità Montana, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ha facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di riaprirli quando siano chiusi e non sia stata ancora insediata la Commissione Esaminatrice.

2. Nei casi di proroga e riapertura dei termini, di cui al presente articolo coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso devono essere informati della proroga o della riapertura dei termini al fine dell'eventuale integrazione della documentazione già presentata.
3. Il provvedimento di rettifica del bando di concorso può essere adottato dal Segretario/Direttore Generale o dal Dirigente o dal Funzionario incaricato di posizione organizzativa prima dell'emissione degli aspiranti, per motivi di legittimità, sempre con riguardo al perseguimento di motivi di pubblico interesse, procedendo alla ripubblicazione del bando e alla riapertura dei termini.

Articolo 14

Contenuto delle domande di ammissione ai concorsi

1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera e secondo lo schema allegato al bando di concorso, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare:
 - a) il nome ed il cognome
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) la residenza e l'indicazione dell'esatto recapito con il numero di codice di avviamento postale, nonché l'eventuale numero telefonico ai fini della immediata reperibilità;
 - d) il possesso della cittadinanza italiana;
 - e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
 - g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
 - h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - i) gli eventuali titoli posseduti di preferenza o precedenza alla nomina;
 - l) gli aspiranti portatori di handicap specificano nella domanda l'ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La Comunità Montana non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dell'elenco, in carta libera, dei documenti allegati alla medesima.

Articolo 15

Sottoscrizione della domanda di ammissione

1. Gli aspiranti al concorso devono apporre la propria firma in calce alla domanda di ammissione al concorso, a pena di nullità.

Articolo 15

Documenti da allegare alla domanda di ammissione

1. Alla domanda di partecipazione al concorso sono allegati i seguenti documenti:

OBBLIGATORI:

- a) TITOLO DI STUDIO RICHIESTO, in originale o copia autenticata; è consentita la presentazione del certificato relativo al titolo di studio rilasciato dalla competente autorità scolastica, fatta salva la produzione dell'originale o di copia autenticata, in caso di nomina; è considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il titolo di studio superiore, da considerare assorbente di quello richiesto dal bando;
- b) ALTRI TITOLI professionali, di specializzazione o di idoneità se richiesti per l'ammissione, in originale o copia autenticata;
- c) RICEVUTA DEL VERSAMENTO comprovante il pagamento della Tassa di concorso, nella misura fiscale prevista al momento, da effettuarsi alla Tesoreria Comunitaria direttamente, o a mezzo di conto corrente postale o di vaglia postale, se prevista;

FACOLTATIVI:

- a) CURRICULUM PROFESSIONALE sottoscritto dall'aspirante al concorso;
 - b) OGNI ALTRO TITOLO culturale e di servizio ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria in merito, in originale o copia autenticata.
2. I documenti allegati alla domanda non possono essere ritirati dall'aspirante al concorso fino al momento dell'approvazione degli atti relativi alle operazioni concorsuali, a meno che non venga prodotta espressa rinuncia al concorso.
3. In applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 4 gennaio 1968, n.15 così come sostituito dall'art. 3, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, è ammessa, in luogo della presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1, una dichiarazione, resa dall'aspirante al concorso, nella quale siano dettagliatamente elencati i documenti, medesimi e contenente, per ognuno, una descrizione particolareggiata, a pena di nullità, di tutti gli elementi necessari sia per il giudizio di ammissibilità, sia per la loro valutazione. In tale caso, la documentazione medesima sarà successivamente esibita dall'interessato, su richiesta della Comunità, prima di procedere all'approvazione della graduatoria. Qualora l'interessato non produca la documentazione oggetto della dichiarazione nel termine di 15 giorni o nel più ampio termine concesso dalla Comunità o nel caso che dalla stessa documentazione risulti che la dichiarazione conteneva elementi mendaci tali da alterare l'esito finale della graduatoria di merito, lo stesso viene escluso dalla graduatoria e, se vincitore del concorso, dichiarato decaduto dall'assunzione, oltre alle sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia.
4. La documentazione già in possesso della Comunità Montana o che lo stesso è tenuto a certificare, viene solamente dichiarata, dettagliatamente, nella domanda di ammissione al concorso in aggiunta alle dichiarazioni richieste, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e del comma 2 e 3 dell'art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Articolo 17

Presentazione delle domande di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere indirizzata e presentata alla Comunità Montana, direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di almeno giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione. Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure di cui all'art. 155 del codice civile, ove detto termine cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo non festivo.
2. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Nel caso il cui detto termine cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato funzionamento

degli Uffici Postali a seguito di sciopero o altra causa, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno di regolare ripresa del funzionamento degli uffici medesimi. Di tale evenienza viene richiesta all'Ente montano apposita attestazione alla Direzione degli Uffici Postali interessati.

3. Sulla busta, contenente la domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve apporre, oltre al proprio cognome, nome indirizzo anche l'indicazione del concorso al quale intende partecipare.
4. La domanda di ammissione al concorso, con i suoi allegati, può essere presentata anche direttamente all'Ufficio Protocollo della Comunità Montana, nell'orario di ufficio dallo stesso normalmente osservato ed entro il termine fissato dal bando, in busta chiusa come indicato nel precedente comma 3.

CAPO II

AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI

Articolo 18

Giudizio di ammissibilità

1. L'Ufficio Protocollo trasmette al soggetto responsabile individuato nel Segretario i plichi chiusi pervenuti e le eventuali domande in suo possesso contenute in plichi aperti dall'ufficio stesso in quanto privi dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 17.
2. Il soggetto responsabile, subito dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, provvede al riscontro delle medesime e della documentazione allegata accertando la presenza dei documenti indicati nell'apposito elenco.
3. terminate le operazioni di cui al precedente comma, il responsabile provvede alla verifica del possesso dei requisiti e della osservanza delle condizioni previste dalla legge, dal presente Regolamento e dal bando per l'ammissione ai concorsi.
4. La verifica di cui al comma 3 viene effettuata, per le domande di ammissione al concorso trasmesse alla Comunità Montana, entro il termine massimo stabilito dal relativo bando. Per le domande pervenute fuori del termine, il responsabile prende atto di tale circostanza disponendone, obbligatoriamente, l'esclusione dal concorso.
5. Il soggetto responsabile istruisce ciascuna domanda pervenuta entro il termine prescritto, esaminando le dichiarazioni la documentazione presentata e la corrispondenza delle stesse e dei requisiti dichiarati con quanto prescritto dal bando di concorso. Tale istruttoria si conclude di norma entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande.
6. Ove nel corso dell'istruttoria delle domande venga accertata l'esistenza di omissioni o imperfezioni sanabili, comprese fra quelle tassativamente elencate nel successivo art. 19, il responsabile precederà a richiederne la regolarizzazione nel termine perentorio di dieci giorni, ai sensi di quanto previsto nell'articolo predetto.
7. Conclusa la fase dell'istruttoria delle domande pervenute, il responsabile redige l'elenco degli aspiranti da escludere dal medesimo, con l'indicazione dei motivi dell'esclusione, e li sottopone al Dirigente per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
8. Il suddetto dirigente, nell'ambito delle proprie competenze, adotta con autonomo provvedimento, le determinazioni che dispongono le ammissioni e le esclusioni degli aspiranti al concorso.

9. Sulla base delle determinazioni contenute nel provvedimento di cui al precedente comma, il soggetto responsabile del procedimento provvede, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare l'esclusione agli interessati, specificandone la relativa motivazione, nonché le modalità e i termini di impugnativa.
10. Tutti gli atti del concorso, ivi comprese le determinazioni assunte dal dirigente in ordine alla ammissibilità, sono trasmessi alla Commissione Esaminatrice all'atto del suo insediamento.

Articolo 19 **Irregolarità sanabili**

1. Sono sanabili le seguenti irregolarità di omissioni rilevate nelle domande di ammissione al concorso e nei documenti di rito:
 - a) Omissione o incompiutezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste riguardanti il possesso dei titoli richiesti e dei requisiti essenziali di cui al precedente art. 7, ad eccezione di domicilio e recapito, laddove non rilevabili implicitamente dalla documentazione allegata;
 - b) Mancata produzione della ricevuta comprovante il versamento, entro i termini stabiliti dal bando, della tassa di ammissione al concorso, se prevista.
2. La sanatoria delle irregolarità di cui al precedente comma avviene, la pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di regolarizzazione.

Articolo 20 **Inammissibilità**

1. Non sono in ogni caso ammessi ai concorsi:
 - a) Coloro che hanno presentato domanda contenente difetti, irregolarità o omissioni non sanabili ai sensi del precedente art. 19;
 - b) Coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - c) Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - d) Coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso la pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - e) Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione prive della sottoscrizione autografa;
 - f) Coloro che hanno spedito o consegnato la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal bando;
 - g) Coloro che non hanno effettuato in versamento della tassa di concorso nei modi e nei termini stabiliti dal bando, se prevista;
 - h) Coloro che hanno presentato copie di documenti, richiesti per l'ammissione, prive della prescritta autenticazione.
2. L'omissione da parte degli aspiranti al concorso di talune delle dichiarazioni sostitutive della documentazione, da inserire nella domanda di ammissione, non costituisce causa di esclusione dal concorso, quando dal contesto della documentazione medesima o dagli altri allegati, risulti, comunque, il possesso del requisito del quale sia stata omessa la dichiarazione.
3. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti previsti, può essere disposta in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del competente organo.
4. La Comunità Montana può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 21

Imposta di bollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 370, non sono soggetti all'imposta di bollo le domande ed i relativi documenti richiesti per la partecipazione al concorso.

CAPO III COMMISSIONE ESAMINATRICE

Articolo 22

Composizione e nomina

1. La Commissione Esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata dal Dirigente alle Risorse Umane nella seguente composizione:
 - a) Segretario-Direttore Generale o Dirigente o funzionario incaricato di posizione organizzativa: PRESIDENTE;
 - b) n.2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime: COMPONENTI.
2. La Presidenza della Commissione Esaminatrice può essere conferita, per impossibilità o motivato rifiuto o impedimento di uno dei soggetti di cui al precedente comma 1, lettera 1] ad un Segretario Comunale o Dirigente o Funzionario Direttivo di altra Pubblica Amministrazione.
3. Non possono far parte della Commissione Esaminatrice i componenti dell'Organo di Direzione Politica della Comunità Montana, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione Esaminatrice di concorso, salve motivate impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla posizione "B3", scelto dal Presidente della Commissione stessa.
6. Il Presidente e i componenti della Commissione Esaminatrice possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il posto messo a concorso. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio si sia risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
7. Possono essere nominati, in via definitiva, i supplenti per Presidente e per i singoli componenti la Commissione Esaminatrice, i quali intervengono alle sedute della medesima nelle situazioni di impedimento grave e documentato degli effettivi.
8. Per i concorsi pubblici relativi alle figure professionali di categoria "B3", "C" e "D" possono essere aggregati membri aggiunti quando il bando di concorso preveda esami di lingua straniera o esami riguardanti materie speciali. I predetti membri, nominati ai sensi del comma 1, lettera a], sono componenti della Commissione Esaminatrice per le sole prove di esame riguardanti la lingua straniera o le materie speciali.

9. Possono essere aggregati membri esperti per il solo accertamento della conoscenza di una lingua straniera per le figure professionali della categoria "D".
10. Alle ipotesi previste dal precedente comma si ricorre quando nessuno dei componenti della Commissione Esaminatrice abbia una preparazione in materia di lingua straniera acquisita attraverso il proprio grado di preparazione culturale.
11. Le funzioni dei membri aggregati, di cui ai precedenti commi 9 e 19, sono limitate al mero accertamento dell'idoneità del candidato in ordine alla conoscenza della lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso. L'accertamento si conclude con un giudizio sulla conoscenza della materia di cui la Commissione Esaminatrice tiene conto in sede di valutazione complessiva della prova orale.
12. Per le figure professionali dell'area informatica, indicate alla Tabella 3 allegata al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, il requisito culturale relativo alla conoscenza della lingua inglese viene accertato in sede di espletamento della prova orale. L'esito favorevole di tale accertamento costituisce presupposto necessario per il sostentamento della prova orale, mentre l'esito sfavorevole determina la esclusione dal concorso.

Articolo 23

Continuazione incarico di componente della Commissione Esaminatrice

1. I membri della Commissione Esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della Commissione, continuato nell'espletamento dell'incarico conferito.

Articolo 24

Sostituzione dei componenti la Commissione Esaminatrice

1. In caso di dimissioni, morte o incompatibilità sopravvenute di taluno dei membri la Commissione Esaminatrice, uno dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, lettera a], provvede, nell'ipotesi che non siano stati nominati i supplenti, alla sua sostituzione, senza che siano ripetute le operazioni del concorso già compiute.

Articolo 25

Convocazione e insediamento

1. La Commissione Esaminatrice si insedia alla data fissata dal Presidente della stessa e comunicata a tutti i membri per iscritto.
2. All'atto dell'insediamento il Presidente ed i Componenti della Commissione Esaminatrice attestano, con dichiarazione resa a verbale, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal precedente art. 22, comma 3.
3. Nella seduta di insediamento il soggetto individuato responsabile del procedimento di consegna al Presidente della commissione Esaminatrice tutti gli atti relativi al concorso compreso una copia al presidente Regolamento.
4. Prima dell'avvio delle prove concorsuali, la Commissione Esaminatrice, verificato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico.
5. Il Presidente, i Componenti e il Segretario della Commissione Esaminatrice, presa visione dell'elenco degli aspiranti ammessi al concorso, sottoscrivono, dandone atto nel verbale, la dichiarazione che non sussistono

situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

6. La commissione Esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese.

Articolo 26

Ordine dei lavori

1. La Commissione Esaminatrice osserva, di norma, il seguente ordine dei lavori:
 - a) Insediamento;
 - b) Determinazione dei criteri e delle modalità della valutazione delle prove concorsuali;
 - c) Esperimento delle prove scritte;
 - d) Esame dei titoli dei concorrenti presenti alle prove scritte e attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento;
 - e) Comunicazione ai concorrenti, prima dell'espletamento della prova orale, dell'esito della valutazione dei titoli, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - f) Valutazione delle prove scritte;
 - g) Esperimento e valutazione della prova orale;
 - h) Formulazione della graduatoria degli idonei, con il totale dei punti attribuiti, per titoli e per prove d'esame, a ciascun concorrente.
2. Qualora la Commissione Esaminatrice, tenuto conto del numero dei concorrenti, proceda all'esperimento e alla valutazione delle prove scritte separatamente, ammettendo a sostenere la seconda prova scritta i concorrenti che hanno superato la prima prova scritta, l'esame dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio viene effettuato prima della valutazione della prima prova scritta e solamente di quelli dei concorrenti presenti alla stessa prova. Analogamente si procede nel caso che la seconda prova sia pratica.

Articolo 27

Processo verbale dei lavori

1. Di ogni riunione della Commissione Esaminatrice il Segretario redige processo verbale, dal quale devono risultare descritte tutte le fasi procedurali del concorso.
2. Della stessa riunione, ai fini di una più sistematica redazione, possono essere fatti anche più verbali.
3. I punteggi relativi alle prove d'esame sono attribuiti con voto palese. In caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun componente la Commissione Esaminatrice.
4. Ciascun membro della Commissione Esaminatrice può far inserire nei verbali delle operazioni concorsuali tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dalla Commissione stessa.
5. Eventuali osservazioni dei concorrenti, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che viene allegato al verbale.
6. I membri della Commissione Esaminatrice non possono rifiutare di sottoscrivere i verbali, salvo che tale loro atteggiamento non venga per iscritto motivato da presunte irregolarità o falsità dei fatti descritti, che debbono essere puntualmente precisate.

7. Il Segretario della Commissione Esaminatrice è responsabile della redazione del processo verbale dei lavori della Commissione medesima ed il processo verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dai singoli Componenti e dal Segretario stesso in ogni pagina.
8. Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario della Commissione Esaminatrice, ne assume le funzioni il membro più giovane di età.
9. Qualora l'impedimento si protragga per più di due sedute, il Presidente della Commissione Esaminatrice nomina un altro dipendente di categoria non inferiore alla posizione "B3", in sostituzione di quello nominato precedentemente.

Articolo 28 **Compenso alla Commissione Esaminatrice**

1. Al Presidente, ai componenti ed al Segretario della Commissione Esaminatrice, con gli eventuali limiti ed esclusioni stabiliti dalle norme vigenti, spetta un compenso da liquidarsi sulla base degli importi stabiliti con D.P.C.M. previsto dall'art. 18 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Spetta, altresì, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio.
3. Il presidente ed i dipendenti dell'Ente nominati esperti o segretari, sono esclusi dai compensi, rientrando tali funzioni in quelle istituzionalmente loro affidate.
4. Ad essi spetta, per le prestazioni fuori del normale orario di servizio, se contrattualmente dovuto, il solo compenso per il lavoro straordinario o altra prestazione patrimoniale compresa nel salario accessorio.
5. Limitatamente ai componenti di provenienza esterna all'Amministrazione, il Dirigente preposto all'organizzazione, con provvedimento motivato in ragione della peculiarità delle materie oggetto delle prove di concorso, ovvero alla professionalità e conoscenze specialistiche di volta in volta richieste, può stabilire di derogare ai criteri di determinazione dei compensi di cui ai commi precedenti e può fissare un compenso superiore a quello risultante dai predetti criteri. A tal fine si dovrà tenere conto della qualifica o categoria dei posti messi a concorso, del contenuto specialistico delle materie oggetto delle prove, della complessità delle procedure di concorso e delle relative prove.

CAPO IV VALUTAZIONE DEI TITOLI

Articolo 29 **Punteggio disponibile**

1. Nei concorsi pubblici per i titoli e per i titoli ed esami, alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti è attribuito un punteggio massimo complessivo di 20 punti.
2. Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli viene suddiviso nelle seguenti quattro categorie:
 - Categoria 1[^] -Titoli di studio
 - Categoria 2[^] -Titoli di servizio
 - Categoria 3[^] -Titoli vari
 - Categoria 4[^] -Curriculum professionale

Articolo 30 **Valutazione dei titoli**

1. I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie sono indicati nella Tabella allegata al presente Regolamento.

2. Tutti i titoli presentati dal concorrente devono essere presi in considerazione dalla Commissione Esaminatrice, la quale ne motiva l'eventuale irrilevanza ai fini della valutazione.
3. Ai fini della valutazione dei titoli relativi alle prime tre categorie, devono comunque essere osservati i seguenti criteri:
 - a) Non sono presi in considerazione i titoli dai quali nessun elemento possa desumersi per un giudizio sulla preparazione e competenza professionale del concorrente;
 - b) Non sono presi in considerazione i certificati d'esito di altri concorsi per soli titoli nei quali il concorrente sia stato classificato idoneo o vincitore;
 - c) Sono valutati solamente gli effettivi servizi prestati e pertanto non sono considerate, come servizio, le partecipazioni di nomina ad uffici ed impieghi quando non risulti l'effettivo disimpegno dei medesimi;
 - d) Non sono presi in considerazione i certificati di studio attestanti la iscrizione e la frequenza a corsi scolastici o ad altri istituti di istruzione nei quali non figuri o risulti l'esito favorevole dei relativi esami finali sostenuti;
 - e) Non vengono valutate le frequenze a corsi di studio o di aggiornamento o di specializzazione senza esami finali nonché i titoli conseguiti presso scuole o istituti non legalmente riconosciuti;
 - f) Non sono valutate le idoneità in concorsi pubblici per titoli ed esami indetti da Enti Locali, conseguite dal 1 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 3, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni o integrazioni;
 - g) Non vengono valutati:
 - i servizi prestati alle dipendenze di ditte o uffici privati;
 - le lettere laudative.
4. Nel concorso per soli titoli, la loro valutazione viene effettuata senza limiti, sia per il numero di titoli presentati per ogni categoria, sia per gli anni di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto stabilito dal precedentemente comma 1. L'attribuzione del punteggio viene effettuata con i criteri e le modalità di cui all'allegata Tabella "Valutazione dei titoli" con l'eliminazione del limite massimo per ogni categoria o sottocategoria.

CAPO V VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Articolo 31 Punteggio disponibile e votazione complessiva

1. La Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio complessivo ripartito fra le varie prove d'esame, come segue:

- punteggio massimo della prima prova scritta	punti	30
- punteggio massimo della seconda prova scritta o pratica o teorico-pratica	punti	30
- punteggio massimo della prova orale	punti	30
2. Per la valutazione di ogni prova, ciascun componente della Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio risultante dalla divisione di quello a disposizione della Commissione Esaminatrice per il numero dei suoi componenti.
3. Nel concorso per soli esami, il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o quelle teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
4. Nel concorso per titoli ed esami, la votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame determinato con criteri di cui al precedente comma 3.

CAPO VI ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE PROVE D'ESAME

Articolo 32
Esame di titoli dei concorrenti ammessi e attribuzione del relativo punteggio

1. La Commissione Esaminatrice, nel rispetto dell'ordine dei lavori stabilito dal precedente art. 26, provvede:
 - a) Alla determinazione del termine di procedimento concorsuale;
 - b) Alla presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso e alla sottoscrizione della dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità;
 - c) Alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali.
2. La valutazione dei titoli, con l'attribuzione del relativo punteggio, nel rispetto dei criteri prefissati, è effettuata dalla Commissione Esaminatrice dopo le prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati, così come indicato al punto d) del comma 1 dell'art. 26 del presente Regolamento.
3. La Commissione Esaminatrice procede, quindi, agli adempimenti preliminari alle prove d'esame nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo Capo 7° del presente Regolamento.

Articolo 33
Durata delle prove d'esame

1. Per lo svolgimento delle prove scritte o pratiche, la Commissione Esaminatrice assegna, in relazione all'importanza e alla materia di ciascuna prova, un termine massimo di tempo non superiore alle sei ore. Detto termine deve essere riportato nel verbale dei lavori della Commissione Esaminatrice e comunicato ai concorrenti all'inizio delle prove medesime.
2. Per la prova orale la Commissione Esaminatrice stabilisce preliminarmente, a propria discrezione, in relazione alla importanza e alla materia, un termine massimo di durata, non superiore ad un'ora.

Articolo 34
Svolgimento delle prove d'esame

1. Il calendario delle prove scritte viene comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai singoli concorrenti almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione; di tale pubblicazione può essere data notizia ai concorrenti ammessi mediante lettera ordinaria.
2. I concorrenti devono presentarsi per sostenere le prove di esame nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti. La mancata presentazione viene considerata quale espressa rinuncia al concorso.
3. Le prove del concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
4. Ai concorrenti che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, pratiche o teorico-pratiche, mediante apposito avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio della Comunità Montana.
5. L'avviso per la presentazione alla prova orale viene dato ai singoli concorrenti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
6. La convocazione dei singoli concorrenti a sostenere la prova orale può essere effettuata unitamente a quella delle prove scritte, con le modalità di cui al precedente comma 1, nel rispetto comunque del termine di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In tale caso l'elenco dei concorrenti ammessi a

sostenere la prova orale sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente , con le modalità di cui al precedente comma 4, senza ulteriori comunicazioni.

7. I termini di cui ai commi 1, 5 e 6 del presente articolo decorrono dalla data della comunicazione ai singoli concorrenti o della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Qualora una delle prove d'esame non si possa svolgere per l'assenza di un membro della Commissione Esaminatrice [Presidente o Componente], i concorrenti, già convocati per sostenere la prova medesima, ne devono essere immediatamente informati. La nuova data per lo svolgimento della prova d'esame viene comunicata ai singoli concorrenti mediante lettera raccomandata, con la possibilità di derogare i termini di cui ai precedenti commi.
9. Il Presidente della Commissione Esaminatrice attesta la partecipazione dei concorrenti alla prova d'esame, previa specifica richiesta.

CAPO VII MODALITA' DELLE PROVE D'ESAME

Articolo 35 Concorso per esame

1. I concorsi per esami consistono:
 - a) **PER LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA "D"**:
in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
 - b) **PER LE FIGURE PROFESSIONALI DELLE CATEGORIE "B3" e "C"**:
in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
2. I programmi delle prove d'esame per i singoli posti da ricoprire mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami sono indicati nella Tabella "Programma delle prove d'esame per i concorsi pubblici", allegata al presente Regolamento.
3. La Comunità Montana, all'atto della indizione del relativo concorso per esami o per titoli ed esami può disporre l'integrazione del programma d'esami di cui al precedente comma con nuove materie conseguenti all'entrata in vigore di disposizioni di legge successive all'emanazione del presente Regolamento.
4. Gli esami per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, previsti per i concorsi alle figure professionali relativi alla categoria "D", sono limitati all'accertamento della conoscenza della lingua straniera stessa, tra quelle indicate nel bando di concorso.
5. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso alle figure professionali della categoria "D", il bando di concorso può stabilire che le prove consistano in test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei concorrenti con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
6. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dai relativi bandi di concorso i quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.

7. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione, predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale, al fine di ridurre il numero dei concorrenti da ammettere alle medesime prove. Le forme di preselezione sono effettuate mediante la utilizzazione di appositi questionari o quiz o essere espressamente prevista nel bando di concorso, unitamente alla indicazione del limite oltre il quale viene attivata la procedura di cui al presente comma.

Articolo 36
Concorso per titoli ed esami

1. Nei casi in cui l'accesso a determinate figure professionali avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 del punteggio totale attribuito per le prove d'esame.
3. Le prove d'esame si svolgono con le modalità previste dal precedente art. 35.

Articolo 37
Modalità di espletamento delle prove scritte

1. Nel giorno fissato per ciascuna prova scritta, immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione Esaminatrice predispone tre tracce inerenti alle materie indicate nel bando e stabilisce il tempo massimo a disposizione dei concorrenti per il suo svolgimento. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione sino al termine della prova stessa.
2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione Esaminatrice e dal Segretario.
3. Ai membri della Commissione Esaminatrice non è consentito uscire dalla sala ove sono riuniti sino alla dettatura della traccia prescelta.
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della Commissione Esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare tra loro. Quindi, fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei concorrenti la traccia da svolgere.
5. La traccia prescelta, sottoscritta dal concorrente che ha effettuato il sorteggio, viene letta e indicata come lavoro da svolgere. Successivamente, il Presidente dà lettura delle altre tracce non estratte.
6. Il Presidente, dopo aver comunicato ai concorrenti il tempo massimo che hanno a disposizione per lo svolgimento della prova scritta, stabilito dalla Commissione Esaminatrice, rende noto ai medesimi gli adempimenti da seguire durante lo svolgimento della prova scritta di seguito indicati:
 - a) gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro della Comunità e firma di un componente della Commissione Esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in luoghi diversi, da un componente del comitato di vigilanza;
 - b) i concorrenti non possono portare carte da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione Esaminatrice se previsti dal bando di concorso ed i dizionari;
 - c) durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione Esaminatrice;
 - d) il concorrente che contravvenga alle disposizioni di cui sopra o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o

più concorrenti abbiamo copiato in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti;

- e) la Commissione Esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono sempre trovarsi nella sala degli esami;
- f) la mancata esclusione all'atto della prova non preclude che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime;
- g) durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato il concorrente non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati. In caso di particolari ed inderogabili necessità il concorrente dovrà essere accompagnato.

- 7. La Commissione Esaminatrice, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti alla vigilanza nel corso dell'espletamento delle prove scritte e pratiche d'esame, può avvalersi del personale dipendente della Comunità Montana.

Articolo 38

Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte

- 1. Al concorrente vengono consegnate, in ciascuno dei giorni di esame, due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
- 2. La Commissione Esaminatrice ha la facoltà di utilizzare metodo che non prevede l'utilizzo della linguetta staccabile.
- 3. Il concorrente, dopo aver svolto l'elaborato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola; pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione Esaminatrice o a chi ne fa le veci.
- 4. Qualora venga utilizzato il metodo della linguetta staccabile, al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi nella linguetta staccabile, modo da poter riunire esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso concorrente. Successivamente, alla conclusione dell'ultima prova scritta e comunque entro le 24 ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione effettuata dalla Commissione Esaminatrice con l'intervento di almeno due componenti della stessa nel luogo, le giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai concorrenti presenti in aula all'ultima prova d'esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. Al termine delle predette operazioni tutte le buste vengono raccolte in un pacco da suggellare e firmare sui lembi di chiusura da tutti i componenti la Commissione Esaminatrice e dal Segretario, al quale viene consegnato per la custodia.
- 5. Qualora non venga utilizzato il metodo della linguetta staccabile, al termine di ogni prova scritta, non appena tutti i concorrenti hanno consegnato i propri elaborati, tutte le buste contenenti gli elaborati stessi sono raccolte in un pacco da suggellare e firmare sui lembi di chiusura da tutti i componenti la Commissione Esaminatrice e dal Segretario, al quale viene consegnato per la custodia.
- 6. Nel giorno fissato per la valutazione di ciascuna prova scritta, la Commissione Esaminatrice, constatata la integrità del pacco contenente gli elaborati, procede alla sua apertura. Indi, inizia ad aprire, in modo casuale, le buste contenenti gli elaborati provvedendo e contrassegnare con numero d'ordine la busta aperta, tutti i fogli in essa contenuti, scritti e non scritti, e la busta di formato più piccolo contenente le generalità del concorrente, la quale deve rimanere chiusa. Un componente la Commissione Esaminatrice procede alla lettura ad alta voce dell'elaborato, al termine della quale si procede immediatamente alla sua valutazione. Il voto attribuito viene scritto, a cura del Segretario, sul frontespizio dell'elaborato.

7. La Commissione Esaminatrice non può interrompere i suoi lavori fino a quando non ha proceduto all'esame ed alla valutazione di tutti gli elaborati le cui buste sono state aperte.
8. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati di ogni singola prova scritta oppure di entrambe le prove scritte, si procede alla apertura delle buste contenenti le generalità dei concorrenti ed alla formazione di un elenco contenente il punteggio attribuito con riferimento al numero d'ordine e al concorrente autore dell'elaborato. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
9. Qualora il programma d'esame preveda l'effettuazione di due prove scritte, le stesse prove possono essere espletate anche prima che si sia proceduto alla valutazione medesima deve essere effettuata nel rispetto dell'ordine di effettuazione delle citate prove scritte d'esame.

Articolo 39 Modalità di espletamento delle prove pratiche

1. Nel giorno fissato per la prova pratica, immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione Esaminatrice stabilisce le modalità ed i contenuti della prova che devono comportare uguale impegno e difficoltà per tutti i componenti.
2. La Commissione Esaminatrice procura che i concorrenti possano disporre, in egual misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo e marca, di egual spazio operativo e di quant'altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria.
3. Qualora la prova pratica consista nella risoluzione di casi simulati, la Commissione Esaminatrice predispone almeno tre ipotesi di prova e, con le medesime modalità previste per la prova scritta, procede alla scelta della prova oggetto d'esame.
4. Nella prova pratica il tempo impiegato dal concorrente a portare a termine la prova può costituire elemento di valutazione.
5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire l'anonimato, compatibilmente con le caratteristiche della prova; tali accorgimenti devono essere predeterminati dalla Commissione Esaminatrice al momento della individuazione delle prove.
6. La prova pratica si svolge alla presenza della intera Commissione Esaminatrice, previa l'identificazione personale dei concorrenti.
7. La Commissione Esaminatrice procede alla valutazione della prova pratica in base agli elementi essenziali della stessa, individuati in sede di formulazione della prova.

Articolo 40 Ammissione alla prova orale

1. Conseguono all'ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna prova scritta o pratica o teorico-pratica una votazione di almeno 21/30.

Articolo 41 Svolgimento della Prova Orale

1. I criteri e le modalità di espletamento della prova orale sono stabiliti dalla Commissione Esaminatrice prima dell'inizio della stessa e debbono essere tali da sottoporre i concorrenti ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano a tutti i medesimi un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenza.

2. La Commissione Esaminatrice interroga il concorrente sulle materie previste dal bando, in modo da pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa. Possono essere richiesti chiarimenti anche sulle prove scritte, pratiche o teorico-pratiche.
3. I concorrenti vengono chiamati a sostenere la prova orale secondo un ordine di presentazione stabilito mediante sorteggio.
4. La valutazione della prova orale di ogni singolo concorrente deve essere formulata immediatamente dopo che lo stesso ha lasciato la sala degli esami e comunque prima di ammettere alla prova il successivo concorrente. Il voto attribuito viene verbalizzato a cura del Segretario della Commissione Esaminatrice.
5. La prova orale deve svolgersi in una aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Tale aula, adeguatamente attrezzata, viene messa a disposizione delle Commissioni Esaminatrici da parte della Comunità Montana.

Articolo 42
Pubblicità dell'esito delle prove d'esame

1. Al termine della valutazione delle prove scritte, pratiche o teorico-pratiche, il presidente della Commissione Esaminatrice provvede a far pubblicare all'Albo Pretorio dell'Ente montano l'elenco dei concorrenti che hanno superato la prova con l'indicazione della votazione conseguita.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione Esaminatrice forma l'elenco dei concorrenti esaminati, con l'indicazione dei voti di ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami e all'Albo Pretorio della Comunità Montana.

**CAPO VIII
GRADUATORIE**

Articolo 43
Graduatorie di merito del concorso

1. Al termine delle prove scritte, o in altra seduta successiva da tenersi entro e non oltre 20 giorni da questa, la Commissione Esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria di merito dei concorrenti secondo l'ordine dei punti di votazione complessiva riportata da ciascun concorrente, sulla base, a seconda della tipologia del concorso, della valutazione dei titoli e/o dell'esito delle prove d'esame, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal successivo art. 47 del presente regolamento.
2. La graduatoria formulata, unitamente a copia del verbale sottoscritto in ciascun foglio da tutti i membri della Commissione Esaminatrice, viene rimessa alla Comunità Montana con sollecitudine.

Articolo 44
Termine procedure concorsuali della Commissione Esaminatrice

1. Le procedure concorsuali debbono essere concluse dalla Commissione Esaminatrice entro sei mesi dalla data di espletamento delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione Esaminatrice con relazione motivata da inoltrare all'Ente montano che ha bandito il concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 45
Vincitori dei concorsi

1. Sono dichiarati vincitori dei concorsi, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Articolo 46
Applicazione del diritto di precedenza

1. Il diritto di precedenza di cui all'art. 5 del presente Regolamento opera in presenza di un bando di concorso nel quale sia prevista la riserva di posti.
2. La precedenza viene attivata includendo nell'ordine di graduatoria tra i vincitori del concorso, i concorrenti dichiarati idonei appartenenti alle categorie riservatarie limitatamente al numero dei posti riservati.

Articolo 47 **Applicazione diritti di preferenza**

1. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono di seguito elencate.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- a) Gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) I mutilati invalidi di guerra ex combattenti;
- c) I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) Gli orfani di guerra;
- f) Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) I feriti in combattimento;
- i) Gli insigniti in croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- l) I figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- m) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- n) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- o) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- p) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- q) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- u) gli invalidi ed i mutilati civili;
- v) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) Dalla minore età.

Articolo 48 **Efficacia della graduatoria**

1. Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
2. La graduatoria può essere utilizzata, oltre che per assunzioni a tempo determinato, anche per assunzioni a part time.

3. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato, anche part time, presso uno dei cinque enti appartenenti alla Comunità Montana, comporta la decadenza dalla graduatoria.

Articolo 49

Approvazione graduatoria di merito e dei vincitori

1. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, del concorso è approvata con determinazione del Segretario.Direttore Generale o dal Dirigente o dal Funzionario incaricato di posizione organizzativa ed immediatamente efficace.
2. La graduatoria dei vincitori è pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana.
3. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
4. In sede di approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori, uno dei soggetti indicati al precedente comma 1, provvede al riscontro di legittimità delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali ricevuti dalla Commissione Esaminatrice.
5. Qualora vengano riscontrate irregolarità dipendenti da errori materiali o conseguenti a violazioni di norme di legge o contenute nel bando o nel presente Regolamento, ovvero vengono rilevate palesi incongruenze o contraddizioni, o verbali vengono rinviati alla Commissione Esaminatrice, con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni, affinché, sulla base delle indicazioni date, provveda alla eliminazione dei vizi rilevati.
6. Qualora il Presidente non provveda alla riconvocazione della Commissione Esaminatrice o la stessa non possa validamente riunirsi o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni date, l'Ente montano adotta le definitive determinazioni in merito all'approvazione dei verbali o all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate. In quest'ultimo caso, si provvederà ai sensi del precedente art. 22, comma 1, alla nomina di una nuova Commissione Esaminatrice, la quale deve ripetere le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di una nuova ed autonoma graduatoria degli idonei in ordine di merito.

Articolo 50

Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Comunità entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti, in carta semplice, attestati il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui la Comunità ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.

CAPO IX

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 51

Il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si instaura con un contratto di lavoro individuale, disciplinato dal contratto collettivo nazionale di comparto, dalle norme del Codice Civile, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dalla normativa comunitaria, compatibilmente con i principi affermati dal decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la preesistente normativa sul pubblico impiego non abrogata espressamente o esplicitamente.

Articolo 52

Forma e contenuto del contratto

1. Il contratto di lavoro individuale deve avere necessariamente forma scritta e contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) Tipologia del rapporto di lavoro;
 - b) Data di inizio del rapporto di lavoro;
 - c) Categoria di inquadramento e posizione economica iniziale;
 - d) Mansioni corrispondenti alla figura professionale;
 - e) Sede di destinazione dell'attività lavorativa.
2. Qualora l'assunzione avvenga con rapporto di lavoro a tempo parziale, nel contratto individuale deve essere anche indicata l'articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il contratto di lavoro individuale deve contenere la clausola che il rapporto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto riguarda le cause di risoluzione e di termini di preavviso.

Articolo 53

Stipulazione del contratto individuale

1. La Comunità Montana, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro per l'assunzione in servizio del vincitore del concorso, accerta il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione al concorso o richiesti espressamente da disposizioni di legge, regolamenti o contrattuali, come indicato nel successivo art. 55.
2. La documentazione già in possesso dell'Ente montano o che lo stesso è tenuto a certificare viene acquisita d'ufficio, come indicato dal comma 2 del successivo art. 55.
3. La documentazione che il vincitore del concorso è tenuto obbligatoriamente a produrre, come indicato al comma 3 del successivo art. 55, viene richiesta dall'Ente e deve essere presentata dall'interessato prima della sua assunzione e comunque entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in prova. Tale termine può discrezionalmente essere aumentato di ulteriori trenta giorni in casi particolari per giustificati motivi.

Articolo 54

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Per il rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di personale a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
3. Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale o per la trasformazione, su richiesta dei dipendenti, di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, in costanza di rapporto di lavoro, e viceversa, si applicano le disposizioni di legge nonché quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni in esse previste.

Articolo 55

Accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione

1. La Comunità Montana accerta il possesso dei requisiti sotto elencati dichiarati nella domanda di ammissione al concorso o richiesti espressamente da disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali:
 - a) Estratto dell'atto di nascita;
 - b) Certificato di stato di famiglia;
 - c) Certificato di cittadinanza italiana;
 - d) Certificato di godimento dei diritti politici;
 - e) Certificato generale del Casellario Giudiziale;
 - f) Certificato attestante le presenza o meno di procedimenti penali in corso;

- g) Copia o estratto dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, ovvero copia o estratto del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, per o sottoufficiali e militari di truppa, ovvero certificato di esito di leva, ovvero certificato equipollente, per i vincitori del concorso di sesso maschile;
 - h) Dichiarazione resa dal vincitore del concorso, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che lo stesso non è mai stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e che non è mai stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) L'Ente montano ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;
 - l) dichiarazione resa dal vincitore del concorso, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che lo stesso non ha altri rapporti di impiego pubblico o privato e che non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso sia in corso un altro rapporto di impiego, l'interessato deve presentare una comunicazione di opzione per la nuova Amministrazione;
 - m) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, in originale o copia autenticata qualora nella domanda di partecipazione sia stato solamente dichiarato o allegato un semplice certificato.
2. I documenti di cui alle lettere a], b], c], d], e] ed f] sono acquisiti d'ufficio dalla Comunità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
 3. I documenti di cui alle lettere g], h], i], l] ed m] sono prodotti in carta legale dal vincitore del concorso nei termini indicati nel comma 3 del precedente art. 53.
 4. L'ente montano comunica al vincitore del concorso di non poter dar luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro oppure, se assunto in prova, dell'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, qualora lo stesso vincitore non produca una o più dei documenti richiestigli nei termini assegnati, senza giustificato motivo. Analogamente si procede allorché, in sede di accertamento dei requisiti prescritti, venga riscontrata la mancanza di uno o più dei medesimi.
 5. I documenti di cui alle lettere b], c], d], e], f], h], i] ed l] devono essere di data non anteriore a sei mesi da quella della stipula del contratto individuale di lavoro.
 6. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo non è richiesta qualora il vincitore del concorso sia già dipendente della Comunità Montana.

Articolo 56 **Effetti sulla costituzione del rapporto di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro si costituisce dalla data indicata nel contratto,
2. Il diritto al trattamento economico sorge dalla data di effettivo inizio della prestazione.
3. Nel caso di mancata assunzione in servizio, non dovuta a causa di forza maggiore, il contratto si deve intendere risolto ed il rapporto di lavoro estinto.
4. Il rapporto di lavoro, costituitosi con la sottoscrizione del contratto, acquista stabilità solo dopo l'esito favorevole del periodo di prova.

Articolo 57

Periodo di prova

1. Il vincitore del concorso, assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova.
2. La durata e le modalità del periodo di prova sono disciplinate dai contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti.

CAPO X ALTRE FORME DI CONCORSI PUBBLICI

Articolo 58 Corso-concorso pubblico

1. Il corso - concorso pubblico consiste in una selezione di concorrenti per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei concorrenti stessi.
2. La selezione dei concorrenti avviene, di norma, sulla base del punteggio indicato nella Tabella allegata al presente Regolamento.
 - 2 bis. Per profili professionali specifici il Bando può prevedere l'esclusiva valutazione di una o solo di alcune delle sottocategorie previste, ed assegnare il relativo punteggio fino a concorrenza del punteggio massimo alla stessa attribuito.
 - 2 ter. Ai fini della pre-selezione dei concorrenti da ammettere al corso-concorso può essere altresì prevista, in aggiunta alla valutazione dei titoli, una prova selettiva scritta, articolata sulla risoluzione di quiz a risposta multipla.
3. I concorrenti ammessi al corso sono in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso.
4. Al termine del corso, apposita Commissione Esaminatrice, costituita con le modalità di cui al precedente art. 22, della quale dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
5. I criteri e le modalità di svolgimento del corso- concorso sono predeterminati dall'Ente montano, in sede di contrattazione decentrata.

Articolo 59 Prove selettive pubbliche

1. Per la copertura di posti d'organico appartenenti alle categorie "B" e "C", nonché per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, compresi quelli per l'attuazione di progetti finalizzati o a carattere stagionale, l'Ente può procedere mediante prove selettive pubbliche.
2. Le prove selettive pubbliche sono volte all'accertamento della professionalità richiesta dalla figura professionale.
3. Le prove selettive pubbliche sono effettuate mediante la utilizzazione di appositi questionari o quiz o test avvalendosi anche di sistemi automatizzati.
4. La graduatoria di merito sarà formata da una Commissione Esaminatrice di cui al precedente art. 22, tenendo conto anche dei titoli presentati dai concorrenti da valutarsi con i criteri e i punteggi indicati nella Tabella allegata al presente Regolamento.
5. Le procedure selettive di cui al presente articolo possono essere introdotte nei concorsi pubblici caratterizzato da un elevato numero di aspiranti, al fine di ridurre il numero dei concorrenti da ammettere alla prove d'esame.

6. Tale facoltà deve essere espressamente prevista nel bando di concorso, unitamente all'indicazione del limite oltre il quale viene attivata la procedura di cui al presente articolo.

Articolo 59/bis
Contratti di formazione e lavoro

1. L'assunzione con contratti di formazione e lavoro, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente, avviene tramite avviso di selezione, nel quale viene indicato il profilo professionale da assumere, i requisiti e le modalità di presentazione della domanda e del curriculum;
2. In relazione al numero delle domande pervenute, la Commissione appositamente nominata, potrà ammettere alle prove attitudinali tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti o, in alternativa, procedere ad una prima selezione sulla base dei curricula presentati, che potrà anche essere affidata ad un'azienda specializzata nella selezione del personale; in ogni caso l'esame dei curricula verrà espletato attraverso criteri predefiniti dalla Commissione sulla base delle caratteristiche del posto da ricoprire;
3. I candidati ammessi alla selezione saranno richiamati a sostenere uno o più prove, anche a contenuto teorico-pratico, tese ad accertare le conoscenze e le attitudini richieste, così come disciplinato nell'apposito avviso di selezione;
4. Il contratto di formazione e lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare, la durata non potrà essere superiore a 24 mesi, con un periodo obbligatorio di formazione non inferiore a 130 ore, nel caso previsto dall'art. 3, comma 4, lett. a), e a 12 mesi, con un periodo obbligatorio di formazione non inferiore a 20 ore, nel caso previsto dallo stesso art. 3, comma 4, lett. b) del CCNL 14/9/2000;
5. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato, ma potrà essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, secondo i criteri e le modalità, concertate con la parte sindacale, di cui al successivo comma 6.
6. Il contratto individuale può essere trasformato, alla scadenza, in contratto a tempo indeterminato, previa verifica del percorso formativo, nonché della valutazione da parte del Segretario/Dirigente, previa relazione del Responsabile di Servizio competente, sull'attività prestata dal lavoratore e limitatamente alle previsioni quantitative indicate nei documenti di programmazione dei fabbisogni. In caso di mancata trasformazione in contratto a tempo indeterminato, l'Amministrazione provvederà ad informare le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U.

T I T O L O I I I
PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE

Articolo 60
Ambito di applicazione

1. La Comunità Montana può prevedere l'attivazione di procedure concorsuali interne riservate al personale dipendente in relazione a particolari figure professionali in deroga al sistema dell'ordinaria modalità di accesso previsto dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata esclusivamente nel caso in cui l'ente non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le procedure concorsuali interne previste dal presente Titolo sono riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente e riguardano le progressioni verticali tra diverse categorie e le particolari figure delle categorie "B" e "D" di cui all'art. 3, comma 7, del C.C.N.L. relativo al sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni-Autonomie Locali" stipulato il 31.03.1999.

4. Le figure professionali, che vengono ricoperte attraverso le procedure concorsuali previste dal presente Titolo, sono individuate dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento e riguardano unicamente i posti previsti nella dotazione organica che risultino vacanti e disponibili ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
5. Le procedure concorsuali interne previste nel presente Titolo sono riferite alle seguenti tipologie:
 - a) Figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno della struttura organizzativa dell'ente, ai sensi dell'art. 91, comma 3, del T.U.E.L.;
 - b) Figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisibile all'interno della struttura organizzativa della Comunità, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del sopraccitato C.C.N.L. relativo al sistema di classificazione;
 - c) Riclassificazione in un posto d'organico di figure professionali che abbiano acquisito la posizione di sviluppo "B3" i "D3" per effetti della progressione economica orizzontale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo C.C.N.L. relativo al sistema di classificazione;
6. Le situazioni individuate nel precedente comma 5 possono riguardare tutte le figure professionali della dotazione organica, ad eccezione di quelle per il cui accesso la Comunità ritenga necessario il possesso di specifico titolo di studio.
7. Le procedure concorsuali interne possono essere espletate per titoli ed esami o anche solo per esami.

Articolo 61

Professionalità acquisita all'interno della Comunità

1. Le figure professionali che vengono ricoperte attraverso le procedure concorsuali interne previste dal presente articolo sono individuate su iniziativa del Dirigente o del Funzionario Responsabile di Settore o di Servizio, previo parere del Direttore Generale o, in mancanza del Segretario Generale, mediante proposta scritta che ne indichi:
 - a) La concreta esigenza organizzativa;
 - b) La presenza all'interno della struttura organizzativa di una maturata professionalità in relazione alla categoria del posto da ricoprire;
 - c) Le ragioni per le quali si ritenga che la professionalità medesima si sia formata solamente all'interno della Comunità o anche, in precedenza, presso altri Enti Locali.
2. Sono particolari figure professionali caratterizzate da una "professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente" quelle la cui maturazione sia resa possibile attraverso una qualificazione raggiungibile solo mediante la formazione interna alla struttura organizzativa dell'ente, con esclusione contestuale della possibilità di pervenire dall'esterno ad un identico contenuto di specializzazione ritenuta indispensabile e qualificante per la copertura del posto. Tale circostanza può essere riscontrata sia nel caso di mancanza nell'ordinamento scolastico vigente di un titolo di studio specifico rispetto alla particolare professionalità richiesta, sia nel caso che nel mercato del lavoro non sia reperibile una identica professionalità.
3. Qualora la procedura concorsuale interna avesse per oggetto posti apicali della struttura organizzativa, l'iniziativa, di cui al precedente comma 1, è di competenza del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario.

Articolo 62

Professionalità acquisibile all'interno della Comunità

1. Le figure professionali che vengono ricoperte attraverso le procedure concorsuali interne previste dal presente articolo sono individuate su iniziativa del Dirigente o del Funzionario Responsabile di Settore o di Servizio, previo parere del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario, mediante proposta scritta che ne indichi:
 - a) La concreta esigenza organizzativa;

- b) La dimostrazione della concreta possibilità che all'interno della struttura organizzativa della Comunità possa essere acquisita la professionalità in grado di ricoprire il posto indicato;
 - c) Le ragioni per le quali si ritenga che la professionalità medesima possa essere acquisita all'interno della struttura organizzativa della Comunità.
2. Qualora la procedura concorsuale interna avesse per oggetto posti apicali della struttura organizzativa della Comunità, l'iniziativa, di cui al precedente comma 1, è di competenza del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario.

Articolo 63 **Requisiti**

1. Per l'accesso alle procedure concorsuali interne, di cui ai precedenti artt. 61 e 62, si prescinde dalla dimostrazione del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Le procedure concorsuali interne di cui al precedente art. 61 sono riservate ai dipendenti appartenenti alla stessa Area del posto messo a concorso, nonché alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto medesimo, con anzianità di servizio nella medesima come di seguito indicato:
 - a) Per l'accesso ai posti della categoria "B": anni 2 (due);
 - b) Per l'accesso ai posti della categoria "C" e "D": anni 3 (tre), oppure anni 2 (due) e possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto medesimo;
3. Le procedure concorsuali interne di cui al precedente art. 62 sono riservate ai dipendenti appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, con una anzianità di servizio nella medesima come di seguito indicato.
 - a) Per l'accesso ai posti della categoria "B": anni 2 (due);
 - b) Per l'accesso ai posti della categoria "C": anni 3 (tre), oppure anni 2 (due) e possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto medesimo;
 - c) per l'accesso ai posti della categoria "D": anni 5 (cinque), oppure anni 3 (tre) e possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto medesimo;
4. Le procedure concorsuali interne del presente Titolo possono essere utilizzate anche per l'accesso a posti di categoria "B3" per il personale appartenente alla categoria "A" e a posti di categoria "D3" per il personale appartenente alla categoria "C", purchè in possesso di tutti i requisiti previsti.
5. Per accedere alle procedure concorsuali interne i dipendenti debbono in ogni caso possedere almeno il titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto di concorso.

Articolo 64 **Modalità di espletamento**

1. Il concorso interno previsto dal presente Titolo è indetto dalla Giunta Esecutiva con lo stesso provvedimento di cui al comma 4 del precedente art. 60, con il quale vengono, altresì, approvati lo schema di bando di concorso ed il facsimile di domanda di ammissione.
2. Il bando di concorso contiene tutti gli elementi elencati nell'art. 11 del presente Regolamento, ad eccezione di quelli non compatibili o in palese contrasto con le procedure del concorso interno previsto dal presente titolo.
3. Al bando di concorso è data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio della Comunità e diffusione tra tutto il personale dipendente interessato, appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, il quale appone la propria firma per presa visione su copia del medesimo bando, da conservarsi agli atti. La pubblicazione all'Albo Pretorio della Comunità viene effettuata alla data del bando, che rimane esposto per un periodo comunque non inferiore a quindici giorni consecutivi e fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4. Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo facsimile allegato al bando di concorso, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
 - a) il cognome ed il nome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) la residenza e l'indicazione dell'esatto recapito con il numero di codice di avviamento postale, nonché l'eventuale numero telefonico ai fini dell'immediata reperibilità;
 - d) la figura professionale, la categoria e l'area di attività di appartenenza;
 - e) il concorso al quale intendono partecipare indicando con precisione tutti gli elementi di riferimento contenuti nel bando di concorso;
5. La domanda di partecipazione al concorso, con i documenti allegati, viene consegnata direttamente all'Ufficio protocollo della Comunità, in busta chiusa come indicato nell'art. 17 del presente Regolamento.
6. Alla domanda sono allegati, obbligatoriamente, i seguenti documenti:
 - a) titolo di studio richiesto, in originale o copia autenticata;
 - b) curriculum professionale nel quale siano riportate le esperienze culturali e professionali di studio e di servizio, espletate dall'aspirante al concorso, formalmente documentate o documentabili. Per la presentazione dei documenti si osservano tutte le disposizioni riportate all'art. 16 del presente Regolamento.
7. L'ammissione al concorso degli aspiranti viene disposta dal Dirigente interessato a servizio con le modalità e procedure riportate al Titolo II – Capo 2^o del presente Regolamento.

Articolo 65
Commissione Esaminatrice

1. Per la composizione, nomina e funzionamento della Commissione Esaminatrice delle procedure concorsuali interne di cui al presente Titolo, si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste dal Titolo II – Capo 3^o del presente Regolamento.

Articolo 66
Prove d'esame

1. Per selezione delle procedure concorsuali interne vengono previste due prove d'esame sulle materie stabilite dal bando di concorso consistenti in:
 - a) Una prova scritta o a contenuto teorico-pratico o solo pratica inerente alle funzioni e/o mansioni specifiche e prevalenti richieste dalla particolare professionalità del posto messo a concorso;
 - b) Una prova orale in forma di colloquio.
2. Per le modalità di espletamento delle prove d'esame si osservano tutte le disposizioni, per quanto compatibili, previste dal Titolo II – Capo 7 del presente Regolamento.

Articolo 67
Valutazione titoli e prove d'esame

1. Nelle procedure concorsuali interne la valutazione dei titoli presentati dai concorrenti viene effettuata senza limiti, sia per il numero di titoli presentati per ogni categoria, sia per gli anni di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni. Il relativo punteggio viene attribuito con i criteri e le modalità stabilite dall'allegata Tabella "Valutazione dei titoli" con la sola eliminazione del limite massimo per ogni categoria o sottocategoria.
2. Gli anni di anzianità di servizio occorrenti per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 63, non vengono valutati.

3. Nelle procedure concorsuali interne la Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio complessivo ripartito fra le due prove d'esame, come si seguito indicato:
 - a) punteggio massimo per la prima prova: punti 30;
 - b) punteggio massimo per la seconda prova: punti 30;
4. le prove d'esame, di cui al comma precedente, si intendono superate quanto il concorrente abbia riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30.

Articolo 68
Formazione ed efficacia della graduatoria

1. Nelle procedure concorsuali interne previste per soli esami il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove d'esame.
2. Nelle procedure concorsuali interne previste per titoli ed esami il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli e dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove d'esame.
3. La Commissione Esaminatrice, al termine della seconda prova, procede alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti secondo l'ordine del punteggio finale complessivo riportato da ciascun concorrente, come indicato dai precedenti commi 1 e 2 e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di legge previste dall'art. 47 del presente Regolamento.
4. L'approvazione della graduatoria avviene con le modalità di cui al precedente art. 49.
5. La graduatoria di merito delle procedure concorsuali interne rimane efficace solo per i posti messi a concorso e per un termine massimo di anni 1 (uno).

Articolo 69
Riclassificazione in posti d'organico di posizioni B3 e D3

1. Nella considerazione che la collocazione delle figure professionali, in applicazione del vigente C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie Locali, ha un contenuto esclusivamente oggettivo e non produce in nessun caso effetti automatici sull'inquadramento, il dipendente in possesso di una figura professionale con trattamento tabellare in B1 o in D1 che, per effetto della progressione economica orizzontale, abbia acquisito la posizione di sviluppo "B3" o "D3", esclusivamente mediante una procedura selettiva, anche se il trattamento economico resta invariato.
2. La procedura selettiva di cui al precedente comma, viene attivata su iniziativa del Dirigente o del Funzionario Responsabile di settore o di Servizio, previo parere del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario, mediante proposta scritta che ne indichi sia le ragioni professionali, sia la concreta esigenza organizzativa.
3. Per l'espletamento delle procedure selettive, di cui al precedente articolo, si osservano le norme indicate negli articoli precedenti del presente Titolo, ad eccezione:
 - a) si deroga l'osservanza del precedente art. 63 (Requisiti);
 - b) viene prevista una sola prova d'esame in forma di colloquio motivazionale, per la cui valutazione la Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio massimo di 60 (sessanta) punti e l'idoneità si consegue con un punteggio minimo di 42 (quarantadue) punti;
 - c) si prescinde dalla valutazione dei titoli e del curriculum professionale.

TITOLO IV
ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
CAPO I
ASSUNZIONE MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO

Articolo 70
Ambito di applicazione

1. La Comunità Montana effettua le assunzioni per le figure professionali delle varie categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56 e successive modificazioni o integrazioni, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
2. I lavoratori sono avviati numericamente a selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territoriale competenti.
3. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche colui che abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.
4. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche se diversa da quella di residenza.
5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali.
6. Indipendentemente dalle categorie o figure professionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, le procedure di cui al presente Capo non si applicano alle assunzioni di lavoratori in possesso di professionalità ricomprese nel ristretto numero di categorie di alta specializzazione stabilite con D.M. 19 maggio 1993 in attuazione del disposto di cui all'art. 34 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 71
Iscrizione nelle liste di collocamento

1. Le Agenzie per l'Impiego per l'impiego formano:
 - a) Una graduatoria relativa a categorie, e figure professionali generiche;
 - b) Diverse graduatorie per categorie e figure professionali che richiedono specifiche professionalità nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifiche riconosciute con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato.
2. Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla Tabella allegata al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.
3. Hanno titolo di partecipazione alla selezione per l'assunzione presso l'ente montano i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa formata dalla Sezione circoscrizionale per l'impiego il cui ambito territoriale è compreso in quello della sezione medesima.
4. L'aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla Sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. È comunque riservata all'ente che procede alla assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti con le modalità previste dal presente Regolamento.
5. Per la copertura di posti riservati ai destinatari dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente Regolamento.
6. Ai fini delle assunzioni con rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si intende revocata

qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto.

7. Le Agenzie per l'impiego formano, con le medesime modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti rapporti.
8. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.
9. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 7 sono approvate dal competente organo dell'Agenzia per l'Impiego.

Articolo 72 **Procedure per l'avviamento a selezione**

1. La Comunità inoltra alla Agenzia per l'impiego competente la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione:
 - a) Del titolo di studio richiesto;
 - b) Della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento;
 - c) Del livello retributivo.
2. La Agenzia per l'impiego, entro il termine previsto dalla legge vigente, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

Articolo 73 **Selezione**

1. L'Ente montano, entro dieci giorni dalla comunicazione di avviamento, deve convocare i lavoratori per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento, indicando il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle stesse.
2. La convocazione dei lavoratori di cui al precedente comma viene fatta mediante apposita raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prova. La mancata presentazione alla prova di idoneità viene considerata quale espressa rinuncia alla selezione.
3. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero di sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelle previste nelle declaratorie e nei mansionari di categoria e figure professionali del comparto degli enti locali e comunque con riferimento ai contenuti e alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della Regione alla Stregua degli artt. 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
4. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparative.
5. La selezione viene effettuata sulla base degli indici di riscontro per prove di idoneità determinati ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.C.M 27 dicembre 1988 e indicati nella Tabella "Indici di riscontro dell'idoneità nelle prove di selezione", allegata al presente Regolamento.

Articolo 74 **Commissione Esaminatrice**

1. Per la composizione, nomina e funzionamento della Commissione Esaminatrice per le operazioni di selezione di cui al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II – Capo 3° [Commissione Esaminatrice] del presente regolamento.

Articolo 75 **Procedure di selezione**

1. Il lavoratore avviato a selezione, che consegue l' idoneità, ha diritto all'assunzione nel relativo posto d'organico.
2. Le operazioni di selezione termineranno quando il numero dei lavoratori idonei sarà pari al numero dei lavoratori da assumere.
3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato l'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente, al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
4. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio della Comunità Montana.
5. A tutte le operazioni provvede la stessa Commissione Esaminatrice, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento.

Articolo 76
Stipula del contratto e assunzione in servizio

1. La Comunità Montana assume in prova e immette in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento.
2. Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro e dell'assunzione in servizio di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni contenute del Titolo II – Capo 9° [Assunzione vincitori] del presente Regolamento.
3. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione, lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.

CAPO II
ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISABILI

Articolo 77
Ambito di applicazione

1. Le assunzioni obbligatorie presso l'ente montano dei soggetti, di cui all'art.1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi delle vigenti normative, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.
2. Per il coniuge superstite e per i figli del personale della polizia municipale, decaduto nell'espletamento di servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla Legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

Articolo 78
Modalità di iscrizione e requisiti

1. I soggetti disabili, che risultano disoccupati ed aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, presentano domanda di iscrizione all'apposito elenco tenuto dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
2. La domanda deve essere munita della necessaria documentazione, concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed attestante le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira e deve essere, altresì, corredata, per coloro che hanno menomazioni fisiche, da dichiarazioni di un Ufficiale Sanitario comprovante che l'invalido per la

natura e per il grado di mutilazione o di invalidità non è di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

3. I soggetti disabili, al momento dell'iscrizione negli appositi elenchi formati dall'Ufficio provinciale del lavoro, devono dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente.
4. È riservata, comunque, all'ente montano la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi previsti dal presente Regolamento.
5. Il titolo di studio richiesto è quello previsto nell'apposita Tabella allegata al presente Regolamento per la categoria nella quale è prevista l'assunzione.
6. L'Ufficio provinciale del lavoro inserisce i lavoratori nell'elenco, previo accertamento del grado di invalidità.

Articolo 79 Graduatoria

1. Presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un elenco, con un'unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati.
2. L'elenco e la graduatoria sono pubblici.
3. Le Regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento.
4. Fino alla data della pubblicazione continua ad applicarsi la graduatoria dell'anno precedente.

Articolo 80 Modalità di avviamento alla prova di idoneità

1. Le richieste di avviamento da parte della Comunità devono essere rivolte all'Ufficio provinciale del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà presentare servizio. Le richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
2. L'Ufficio provinciale del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa, di cui all'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avvia i soggetti aventi titolo dell'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive vengono espletate dalla Comunità entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato all'Ufficio provinciale del lavoro entro 5 (cinque) giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad alta selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di 50 (cinquanta) giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.
4. Le prove di idoneità sono definite, in relazione alle categorie o figure professionali dei posti da ricoprire, sulla base degli indici di riscontro per prove di idoneità o del programma delle prove di esame indicate nel provvedimento di avvio dalla procedura di assunzione.
5. Le prove non comportano assunzione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, l'Ufficio provinciale del lavoro concorda con l'Ente montano l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n.68/99, deve essere richiesta direttamente dalla Comunità, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni all'Ufficio provinciale del lavoro a cura della Comunità che ha richiesto l'accertamento.

Articolo 81 **Commissione Esaminatrice**

1. Per la composizione, nomine e funzionamento delle Commissioni Esaminatrici per le prove di idoneità di cui al precedente art. 80, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo II, Capo III, (Commissione Esaminatrice) del presente Regolamento.
2. Il soggetto disabile, che avrà superato la prove di idoneità di cui al precedente art. 80, conseguirà il diritto all'assunzione nel relativo posto d'organico.
3. Le operazioni relative alle prove di idoneità termineranno quando i lavoratori idonei saranno pari ai lavoratori da assumere.

Articolo 82 **Stipula del contratto ad assunzione in servizio**

1. La Comunità precede a stipulare il contratto individuale di lavoro e ad immettere in servizio i lavoratori che hanno superato le prove di idoneità nel rispetto dell'ordine di avviamento.
2. Ai fini della stipula del contratto e della immissione in servizio dei lavoratori di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo IX, del presente Regolamento.

Articolo 83 **Convenzioni**

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, la Comunità, può stipulare con l'ufficio provinciale del lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Nelle convenzioni sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che la Comunità si impegna ad effettuare. Fra le modalità che possono essere convenute vi sono anche:
 - a) La facoltà della scelta nominativa,
 - b) Lo svolgimento di tirocini con finalità di formazione o di orientamento,
 - c) L'assunzione con contratto di lavoro a termine,
 - d) Lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia reperibile alla menomazione di cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Da art. 84 a art. 89 : sostituiti con il Regolamento per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (mobilità esterna), approvato con Delibera Giunta Comunitaria n. 7 del 26.02.2009, e riportato in allegato al presente regolamento.

TITOLO V ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E A CARATTERE STAGIONALE

CAPO I ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Articolo 90 Abito di applicazione

1. La Comunità Montana può effettuare assunzioni per esigenze di carattere temporaneo e straordinario nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dal C.C.N.L. e dal presente regolamento.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti con le modalità di cui al presente Titolo V non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

Articolo 91 Modalità di assunzione

1. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono disposte nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) Per le assunzioni di figure professionali per l'accesso alle quali occorre il possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e ove richiesto, di una specifica professionalità, mediante utilizzazione delle apposite graduatorie formate presso le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego ai sensi dall'art. 3, comma, 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, pubblicato sulla G.U. n. 306 del 31.12.1988;
 - b) Per le assunzioni di figure professionali per l'accesso alle quali occorre il possesso di titolo superiore a quello della scuola dell'obbligo o di specifici titoli professionali o di professionalità ricomprese nel ristretto novero di categorie di alta specializzazione, di cui al D.M. 19 maggio 1973, mediante utilizzazione di apposite graduatorie formate dalla Comunità con le modalità stabilite dalle successive art. 93.

Articolo 92 Modalità assunzioni tramite Agenzia per l'Impiego

1. Le assunzioni a tempo determinato di cui alla lettera a) del precedente art. 91 sono disposte con le modalità stabilite dall'art. 8 del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successive modificazioni.
2. La Comunità provvede alle relative assunzioni previa selezione dei lavoratori iscritti nelle apposite graduatorie avviati dalle Sezioni Circoscrizionali per l'impiego sul cui territorio è da eseguire il lavoro.
3. Relativamente ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliari ed al fine di sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza e l'immediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi predetti, la Comunità Montana inoltra richiesta urgente alla Sezione circoscrizionale per l'impiego.
4. La Sezione soddisfa la richiesta al massimo entro il giorno successivo a quello della presentazione, mediante l'avviamento a selezione, secondo l'ordine di graduatoria di un numero pari di lavoratori rispetto a quelli da assumere e, in relazione all'urgenza e alla breve durata del rapporto, dando la precedenza ai

lavoratori nelle liste dei sensi dell'art. 3, comma 4- della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e iscritte nelle graduatorie di cui all'art. 3, comma 8, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

5. I lavoratori, avviati con le procedure di cui al precedente comma 4, sono convocati telegraficamente dall'ente montano sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi alle prove di selezione entro il primo giorno utile successivo alla ricezione dell'avviso.
6. Le prove di selezione sono effettuate dalla Commissione Esaminatrice prevista dal precedente art. 22 sulla base degli indici di riscontro per prove di idoneità indicate nella Tabella del presente Regolamento.
7. Fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia svolto le mansioni di una determinata figura professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, in questa o in altra Amministrazione salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia terminato con un giudizio negativo motivato.
8. Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni al personale, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, la Comunità può procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente Sezione Circoscrizionale per l'impiego.
9. Della assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile alla predetta Sezione che qualora tale durata ovvero il rapporto instaurato superi i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base alla graduatoria. Nel caso in cui la durata presumibile del rapporto venga prorogata senza che la Sezione Circoscrizionale abbia provveduto alla predetta sostituzione viene data ulteriore comunicazione alla Sezione.

Articolo 93

Modalità assunzione mediante utilizzazione graduatorie

1. Le assunzioni a tempo determinato di cui alla lettera b) del precedente art. 91 sono disposte nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) La graduatoria viene predisposta dall'ente sulla base di selezioni per prove e/o per titoli;
 - b) L'avviso per la prova selettiva deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dal precedente art. 11 ed è pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità. Allo stesso avviso verrà data pubblicità con altri mezzi idonei al fine di garantire la massima partecipazione;
 - c) I termini di presentazione delle domande sono ridotto fino a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
 - d) I termini di convocazione dei concorrenti alle prove d'esame sono ridotti fino a 10 giorni.
2. Le assunzioni derivanti dall'utilizzo della graduatoria sono effettuate con le modalità di seguito indicate e riportate nell'avviso di concorso:
 - a) Ogni chiamata sarà effettuata per il tempo necessario a soddisfare le esigenze della Comunità, seguendo strettamente l'ordine di merito dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, sino al suo esaurimento o scadenza a termini di legge;
 - b) Le assunzioni non potranno comunque superare i limiti di durata stabiliti nel C.C.N.L. e nella normativa nazionale o regolamentare di riferimento;
 - c) Il personale utilmente collocato in graduatoria dovrà essere disponibile ad assumere servizio nei tempi stabiliti dal provvedimento di assunzione. Sarà cura del Servizio Personale prendere preventivamente contatti con gli aventi diritto ed acquisire agli atti dichiarazione di accettazione o rinuncia. Il personale che non risulti reperibile entro un periodo di tre giorni si intende indisponibile;
 - d) Il personale, interpellato per l'assunzione a tempo determinato, che non risulti disponibile ad assumere servizio per tre volte consecutive, perderà il diritto alle chiamate successive fino all'esaurimento della graduatoria.

3. Ai fini delle assunzioni previste dal presente articolo, la Comunità Montana può utilizzare anche graduatorie ancora valide ed efficaci a suo tempo formate per la copertura dei posti a tempo indeterminato di pari categoria o figura professionale o per le assunzioni a tempo determinato in analoghe figure professionali della medesima categoria. In caso di più graduatorie viene utilizzata quella più lontana nel tempo partendo sempre dal primo classificato nella graduatoria medesima.
4. Ai fini della validità ed efficacia delle graduatorie, si applicano le norme di cui all'art. 48 del presente Regolamento.

C A P O II **ASSUNZIONI A CARATTERE STAGIONALE**

Articolo 94 **Ambito d'applicazione**

1. La Comunità Montana può effettuare assunzioni a carattere stagionale nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dal C.C.N.L. e dal presente regolamento.
2. Sono definite "stagionali" le assunzioni per compiti specifici limitati nel tempo e quindi relativi alla rotabilità delle attività lavorative purché si tratti di attività le quali a causa della loro ricorrenza in determinati periodi dell'anno solare, assumono il carattere della stagionalità.
3. Le assunzioni per esigenze stagionali vanno individuate con quelle assunzioni relative a prestazioni che possiedono le seguenti caratteristiche peculiari:
 - a) La loro esigenza ciclica è ricorrente e si manifesta ogni anno nel medesimo periodo;
 - b) La loro esigenza è motivata da fattori esterni alla abituale e ordinaria attività dell'ente, quali fattori di ordine climatico legati alle stagioni solari e fattori discendenti da norme precise che fissano durata e scadenza;
 - c) La loro esigenza si manifesta solo per periodi di durata limitata e comunque inferiore all'anno solare.

Articolo 95 **Modalità assunzione**

1. L'assunzione di lavoratori stagionali è disposta, nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, tramite prove selettive attitudinali inerenti alla relativa figura professionale o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.
2. Ai fini dell'espletamento delle prove selettive attitudinali si osservano le modalità previste al precedente Capo 1° del presente Titolo.

Articolo 96 **Precedenza nelle assunzioni**

1. In applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 268/87, i servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 8/bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 1983, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A tal fine, i lavoratori, che abbiano prestato attività lavorative a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima figura professionale presso l'ente, a condizioni che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al precedente comma, i lavoratori interessati inviano, entro i termini fissati, apposita comunicazione scritta all'ente nel quale hanno prestato l'attività lavorativa a carattere stagionale e all'Ufficio Circostrizionale per l'impiego.

Articolo 97
Diritto alla copertura di posti di organico

1. Qualora si rendano vacanti i posti d'organico o si trasformino posti stagionali in posti a tempo indeterminato, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
 - a) In caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni,
 - b) Nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purchè siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

CAPO III
SELEZIONI RAPIDE PER ASSUNZIONI TEMPORANEE O A CARATTERE STAGIONALE

Articolo 98
Ambito di applicazione

1. Per le esigenze dettate dal verificarsi di mutamenti democratici stagionali in relazione a flussi turistici o dallo svolgimento delle manifestazioni organizzate dall'ente al fine di assicurare in mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, è possibile procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, attraverso particolari modalità di selezione che siano fondate su obiettivi e criteri di rapidità, trasparenza e che escludano ogni forma di discriminazione.

Articolo 99
Modalità attuative

1. La selezione per le assunzioni di cui al precedente art. 98 avviene con le seguenti modalità:
 - a) La selezione viene bandita apposito avviso contenente:
 - La denominazione dell'Ente;
 - Il profilo o la figura professionale, la categoria ed il numero delle unità da assumere;
 - Il trattamento economico;
 - I requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione alla selezione;
 - Le materie e/o sperimentazioni lavorative oggetto delle prove;
 - I titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile;
 - Il luogo, il giorno e l'ora di effettuazione delle prove e/o di presentazione dei titoli con l'indicazione del documento di riconoscimento da esibire;
 - b) L'avviso di cui alla precedente lettera a) viene pubblicato per un periodo non inferiore a dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'ente, comunicato al locale ufficio Informagiovani, affisso nelle bacheche dell'ente, diffuso negli esercizi pubblici del territorio ed eventualmente trasmesso alle emittenti radio locali e/o agli organi di stampa locali;
 - c) Gli interessati non sono tenuti a presentare domanda di ammissione alla selezione di cui al presente Capo, in quanto la medesima si tiene nel luogo, giorno e ora stabilite per lo svolgimento delle relative prove e previo riconoscimento degli stessi;
 - d) La graduatoria viene predisposta sulla base di selezione per questionario, colloquio, prova teorico-pratica, prova pratica e/o per titoli;

- e) La graduatoria di cui alla precedente lettera d) è formata da una Commissione Esaminatrice costituita e operante ai sensi del Titolo II - Capo 3° del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Capo, si intendono richiamate, per quanto compatibili, tutte le altre disposizioni del presente Regolamento.

C A P O I V **ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI FINALIZZATI.**

Articolo 100 **Ambito di applicazione**

1. La Comunità Montana può predisporre ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e dell'art. 7, comma 6, della Legge 29 dicembre 1988, n. 554, progetti speciali occupazionali finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alle necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale.
2. I progetti finalizzati, di cui al comma precedente, possono avere la durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno dandosi preferenza a titolo esemplificativo ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ad ai progetti di formazione lavoro e agli altri settori previsti da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 101 **Programmazione, attuazione e gestione dei progetti**

1. Nei progetti di cui al precedente art. 100, saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti stessi assicurando il necessario raccordo con l'attività ordinaria, con riferimento al numero, alla quantità, ai regimi di orario del personale necessario. Tale personale va individuato in parte tra quello già in servizio e in parte in quello espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto.
2. I progetti elaborati con i criteri e le modalità di cui al comma precedente, sono approvati con deliberazione della Giunta Esecutiva. In sede di approvazione saranno definite, altresì, le modalità di finanziamento del progetto.

Articolo 102 **Modalità assunzione personale**

1. Ai fini dell'assunzione del personale occorrente per l'attuazione dei progetti finalizzati si osservano le procedure e le modalità specificamente stabilite dalle leggi in materia, con possibilità di utilizzo della procedura prevista dall'art. 3 del D.P.C.M. 30 marzo 1989 n. 127 e successive modificazioni o integrazioni.

Articolo 103 **Stipula contratto individuale di lavoro a tempo determinato**

1. Ai fini delle assunzioni previste nel presente Titolo, l'Ente montano procede alla stipula di contratti individuali di lavoro nel rispetto delle norme previste nella Legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni o integrazioni.
2. Prima di precedere alla stipula, l'aspirante all'assunzione dovrà presentare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è in possesso di tutti i requisiti generali per l'accesso agli impieghi previsti dal precedente art. 7.

T I T O L O V I **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 104 **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono osservate le disposizioni contenute nel regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dal decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, si applicano le nuove disposizioni di legge e regolamentari per quanto attiene l'assunzione di personale, a tempo determinato o indeterminato, tramite l'Agenzia per l'Impiego.

Articolo 105
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunitario.
2. Il presente Regolamento sostituisce quello attualmente in vigore.
3. I concorsi per i quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano attivati alle relative procedure sono portati a termine con l'osservanza delle norme vigenti alla data della loro indizione.

ALLEGATI

TABELLA “TITOLI DI STUDIO ED ALTRI REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO”

Nella presente Tabella vengono riportati i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti ai fini del reclutamento di personale.

La Comunità Montana, in sede di adozione del provvedimento di avvio delle procedure per l'assunzione, stabilisce sia lo specifico titolo di studio, sia gli eventuali altri particolari requisiti richiesti per l'accesso, tenendo conto della particolarità della posizione di lavoro, cui viene assegnato la figura professionale a concorso, nonché dalle normative in caso di riserva per il personale dipendente, di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

CATEGORIA	TITOLI DI STUDIO	ALTRI REQUISITI RICHIESTI
A	Licenza della scuola dell'obbligo	
B 1	Licenza della scuola dell'obbligo	Attestato di qualifica, se richiesto
B 3	Licenza della scuola dell'obbligo	Specializzazione professionale o abilitazione, se richiesto
C	Diploma di scuola media superiore o titolo equivalente che consenta l'accesso all'università	
D 1	Diploma di laurea o di laurea specialistica	
D 3	Diploma di laurea	Abilitazione qualora sia prescritta dalla legge

TABELLA
“VALUTAZIONE DEI TITOLI”

Il Titolo II – Capo IV “valutazione dei titoli” del presente Regolamento per la valutazione dei titoli attribuisce un punteggio massimo di 20 (venti) punti, ripartiti come segue:

a) Per la valutazione dei titoli di studio	punti 6
b) Per la valutazione dei titoli di servizio	punti 10
c) Per la valutazione dei titoli vari	punti 3
d) Per la valutazione del Curriculum Professionale	punti 1
	<hr/>
<u>TOTALE</u>	<u>punti 20</u>

CATEGORIA A) “VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO”

In questa categoria sono valutabili i titoli di studio previsti dall'ordinamento scolastico ed espressamente prodotti dai concorrenti sia per l'ammissione al concorso sia per la valutazione di merito.

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli di studio è di punti 6 (sei).
Tale punteggio viene suddiviso e attribuito con i criteri e le modalità della seguenti TRE SOTTOCATEGORIE:

SOTTOCATEGORIA A)

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso – disponibili massimo punti 3 (tre) attribuiti con i seguenti criteri:

- Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso non viene valutato qualora risulti conseguito al minimo di sufficienza;
- Qualora risulti conseguito con votazione superiore alla sufficienza viene valutato per la differenza ed il punteggio è attribuito in relazione alla votazione conseguita secondo criteri prestabiliti;
- Quando il concorrente viene ammesso al concorso con il titolo di studio superiore, considerato assorbente di quello richiesto dal bando di concorso e non presentato, il titolo inferiore si considera acquisito con la votazione minima e, pertanto, non valutato, mentre il titolo di studio superiore presentato viene valutato secondo i criteri di cui alle sottocategorie B) e C).

Il punteggio disponibile per la Sottocategoria A) è attribuito nel modo seguente:

- per il diploma di laurea il punteggio viene attribuito come segue:

da	67	a	72/110	=	punti	0.30
da	73	a	77/110	=	punti	0.60
da	78	a	84/110	=	punti	0.90
da	85	a	89/110	=	punti	1.20
da	90	a	95/110	=	punti	1.50
da	96	a	100/110	=	punti	1.80
da	101	a	105/110	=	punti	2.10
da	106	a	109/110	=	punti	2.40
per			110/110	=	punti	2.70
per			110/110 e lode	=	punti	3.00

- per il diploma di scuola media superiore (maturità) e di istruzione secondaria di 2° grado il punteggio viene attribuito come segue:

a) votazione in decimi:

da	6.01	a	6.50	=	punti	0.375
da	6.51	a	7.00	=	punti	0.750
da	7.01	a	7.50	=	punti	1.125
da	7.51	a	8.00	=	punti	1.500
da	8.01	a	8.50	=	punti	1.875
da	8.51	a	9.00	=	punti	2.250
da	9.01	a	9.50	=	punti	2.625
da	9.51	a	10	=	punti	3.000

b) votazione in sessantesimi:

il punteggio è attribuito assegnando punti 0.125 per ogni voto conseguito a partire da 37/60 e sino a 60/60;

37/60	=	punti	0.125	49/60	=	punti	1.625
38/60	=	punti	0.250	50/60	=	punti	1.750
39/60	=	punti	0.375	51/60	=	punti	1.875
40/60	=	punti	0.500	52/60	=	punti	2.000
41/60	=	punti	0.625	53/60	=	punti	2.125
42/60	=	punti	0.750	54/60	=	punti	2.250
43/60	=	punti	0.875	55/60	=	punti	2.375
44/60	=	punti	1.000	56/60	=	punti	2.500
45/60	=	punti	1.125	57/60	=	punti	2.625
46/60	=	punti	1.250	58/60	=	punti	2.750
47/60	=	punti	1.375	59/60	=	punti	2.875
48/60	=	punti	1.500	60/60	=	punti	3

- c) votazione in centesimi:
 il punteggio è attribuito assegnando punti 0.075 per ogni voto conseguito a partire da 61/100 e sino 100/100;

61/100	= punti	0.075	81/100	= punti	1.575
62/100	= punti	0.150	82/100	= punti	1.650
63/100	= punti	0.225	83/100	= punti	1.725
64/100	= punti	0.300	84/100	= punti	1.800
65/100	= punti	0.375	85/100	= punti	1.875
66/100	= punti	0.450	86/100	= punti	1.950
67/100	= punti	0.525	87/100	= punti	2.025
68/100	= punti	0.600	88/100	= punti	2.100
69/100	= punti	0.675	89/100	= punti	2.175
70/100	= punti	0.750	90/100	= punti	2.250
71/100	= punti	0.825	91/100	= punti	2.325
72/100	= punti	0.900	92/100	= punti	2.400
73/100	= punti	0.975	93/100	= punti	2.475
74/100	= punti	1.050	94/100	= punti	2.550
75/100	= punti	1.125	95/100	= punti	2.625
76/100	= punti	1.200	96/100	= punti	2.700
77/100	= punti	1.275	97/100	= punti	2.775
78/100	= punti	1.350	98/100	= punti	2.850
79/100	= punti	1.425	99/100	= punti	2.925
80/100	= punti	1.500	100/100	= punti	3

- per la licenza della scuola dell'obbligo rilasciata con votazione in decimi, oppure qualora occorra calcolare sempre in decimi la votazione media, il punteggio viene attribuito sulla base dei criteri stabiliti per il diploma di scuola media superiore, precedente lettera a);
- per la licenza di scuola media inferiore rilasciata con giudizio sintetico il punteggio viene attribuito come segue:
 - a) giudizio "Buono" – pari ad una votazione di 7/10 punti 1
 - b) giudizio "Distinto" – pari ad una votazione 8.5/10 punti 2
 - c) giudizio "Ottimo" – pari ad una votazione 10/10 punti 3

SOTTOCATEGORIA B):

Titolo di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso purché strettamente attinente alla professionalità richiesta - disponibili massimo 2 (due) attribuiti con i seguenti criteri:

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER TITOLI DI STUDIO DI ORDINE PARI O SUPERIORE AMMISSIONE CONCORSO					
Licenza elementare o media inferiore punti	Dipl. istruz. second	Dipl. scuola med:	Dipl. di lau	Ulteriori dip	
Dipl. istruzione second grado punti	0.25	0.75	0.75	0.25	
Diploma di scuola media superiore Punti	---	0.75	0.75	0.50	
Diploma di laurea punti	---	---	1.50	0.50	
	---	---	---	2.00	

SOTTOCATEGORIA C):

Titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso non specificatamente attinenti alla professionalità richiesta, ma, comunque, attestanti arricchimento della stessa – Disponibili massimo punti 1 (uno) attribuiti con i seguenti criteri:

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER TITOLI DI STUDIO DI ORDINE PARI O SUPERIORE AMMISSIONE CONCORSO					
Licenza elementare o media inferiore punti	Dipl. istruz. second	Dipl. scuola med:	Dipl. di lau	Ulteriori dip	
Dipl. istruzione second grado punti	0.10	0.40	0.40	0.10	
Diploma di scuola media superiore Punti	---	0.40	0.40	0.20	
Diploma di laurea punti	---	---	0.80	0.20	
	---	---	---	1.00	

I titoli di studio afferenti discipline del tutto diverse dalla professionalità richiesta per il posto messo a concorso non possono essere oggetto di valutazione.

È compito della Commissione Esaminatrice stabilisce se un titolo di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso sia da considerarsi:

- strettamente attinente alla professionalità richiesta,
- non specificatamente attinente alla professionalità richiesta, ma comunque attestante arricchimento della stessa,
- afferente discipline del tutto diverse dalla professionalità richiesta.

CATEGORIA B] “VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO”

In questa categoria sono valutabili solo gli effettivi servizi di ruolo e non di ruolo, a tempo determinato o a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, prestate presso pubbliche amministrazioni, risultanti da documenti rilasciati dalle competenti autorità ed espressamente prodotti dai concorrenti ai fini della valutazione di merito.

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli di servizio è di punti 10 (dieci).

Tale punteggio viene attribuito con i criteri e le modalità di cui alle seguenti QUATTRO CATEGORIE:

SOTTOCATEGORIA A):

Servizio con mansioni identiche e/o superiori a quelle della figura professionale messa a concorso – punti 1.00 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 10;

SOTTOCATEGORIA B):

Servizio con mansioni analoghe a quelle della figura professionale messa a concorso; per mansioni analoghe si intendono-
punti 0.80 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 8;

SOTTOCATEGORIA C):

Servizio con mansioni inferiori a quelle della figura professionale messa a concorso – punti 0.60 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 6;

SOTTOCATEGORIA D):

Servizio con mansioni diverse da quelle della figura professionale messa a concorso e non valutabile nelle precedenti sottocategorie –
punti 0.20 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 2.

La Commissione Esaminatrice individua la sottocategoria alla quale valutare il servizio prestato dal concorrente, nonché stabilire preventivamente quali mansioni sono da considerarsi analoghe (Sottocategoria B).

I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso l'ente montano, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nei concorsi pubblici disposti dallo stesso ente montano per la copertura di posti vacanti di figura professionale e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto di lavoro a termine, a discrezione della Commissione Esaminatrice purché il punteggio complessivo attribuito non superi quello disponibile per la valutazione dei titoli.

Il servizio di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestatosi nelle forze armate e nell'arma dei carabinieri, viene valutato in relazione alla qualifica del posto messo a concorso, equiparando:

- sino alla categoria “B”/”B3” il servizio militare prestato in qualità di soldato semplice;
- alla categoria “C” il servizio prestato in qualità di sottoufficiale;
- alla categoria “D1” il servizio prestato in qualità di ufficiale inferiore (fino al grado di capitano);
- alla categoria “D3” il servizio prestato in qualità di ufficiale superiore.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio presentati dal concorrente devono essere osservati i seguenti criteri:

1. non sono presi in considerazione i servizi di durata inferiore ai 30 (trenta) giorni effettivi, sempreché non raggiungano o superino tale durata se sommati con altri servizi della stessa natura prestatosi anche presso enti

diversi, purché non contemporaneamente. I resti di servizi non inferiori a 16 (sedici) giorni sono computati come mese intero;

2. i servizi prestati sono valutabili sino ad un massimo di anni 10 (dieci), nell'intesa che più servizi resi in diversa posizione e categoria di impiego, sono valutati complessivamente nel limite massimo anzidetto, con precedenza per quelli cui compete un maggior punteggio e trascurando il servizio eccedente quello massimo di anni 10 (dieci) valutabile con minor punteggio;
3. nel caso di contemporaneità di servizi, viene computato soltanto quello cui compete il punteggio unitario più elevato;
4. si procede al cumulo di servizi della stessa natura prestati anche presso pubbliche amministrazioni diverse;
5. i servizi part-time vengono valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno;
6. non sono valutabili, in linea massima, i servizi i cui non risulti precisata la data;
7. qualora non sia precisata la data di inizio e/o cessazione del servizio, lo stesso viene valutato come prestato a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio e/o fino al primo giorno del mese di cessazione e quando non è indicato nemmeno il mese, dall'ultimo giorno dell'anno di inizio e/o fino al primo giorno dell'anno di cessazione;
8. è oggetto di valutazione il periodo di interruzione del servizio, quando il concorrente risulta essere stato assente a causa di licenziamento, il quale sia stato poi annullato in sede giurisdizionale, per adempimento del servizio militare, per malattia riconosciuta dipendente da causa del servizio, per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, per aspettativa per motivi di studio;
9. non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso uffici pubblici o servizio a solo titolo di tirocinio e pratica e comunque servizi prestati non in dipendenza di rapporto di pubblico impiego;
10. gli arrotondamenti di punteggio al millesimo sono effettuati per eccesso.

CATEGORIA C] “VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI”

In questa categoria sono presi in considerazione, ed eventualmente valutati, gli altri titoli non considerati nelle categorie precedenti, tenendo conto del valore e dell'importanza dei singoli titoli in relazione alla figura professionale messa a concorso ed espressamente prodotti dai concorrenti ai fini della valutazione di merito.

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli vari è di punti 3 (tre).

Tale punteggio viene suddiviso e attribuito con i criteri e le modalità delle seguenti SEI SOTTOCATEGORIE:

SOTTOCATEGORIA A):

Attestati di profitto conseguiti al termine dei corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, specializzazione in materie attinenti alla figura professionale messa a concorso, nonché le abilitazioni professionali –

Punti ___ per ogni titolo, sino ad un massimo di punti 0.60;

SOTTOCATEGORIA B):

Servizi prestati presso enti di diritto pubblico diversi dalle pubbliche amministrazioni in relazione alla professionalità conseguita e alla durata –

Punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.40;

SOTTOCATEGORIA C):

Sono prese in considerazione solamente le idoneità conseguite in concorsi per titoli ed esami espletati prima dell'1.1.1994, in relazione alla Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 22, terzo periodo.

Sono valutabili le idoneità conseguite in concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti da enti locali, per figure professionali della stessa area di attività in relazione alle diverse qualifiche funzionali, con punti ___ per ogni titolo, mentre le altre idoneità conseguite in concorsi pubblici per titoli ed esami possono essere valutate con punti ___ per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 0.60.

Le idoneità ai concorsi per titoli ed esami sono valutate in sé per sé, anche se ad esse segua la prestazione di servizio come titolare.

Qualora dalla certificazione non risulti chiaramente che il concorso si è svolto anche per esami, l'idoneità viene ritenuta conseguita per soli titoli, e, quindi, non valutabile.

Le idoneità conseguite in prove pubbliche selettive per le assunzioni temporanee, non sono valutabili.

SOTTOCATEGORIA D):

Publicazioni (libri, saggi, articoli, ecc.), con esclusione di tesi di laurea, punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.60.

Le pubblicazioni devono essere presentate in originale a stampa o su copia autentica e possono essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove d'esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso.

Non sono presi in considerazione gli scritti non dati alle stampe e quelli dai quali non risulti in modo sicuro che siano compiuti dai concorrenti, nonché le pubblicazioni compilate in collaborazione quando non sia possibile stabilire in modo certo la parte avuta da ciascun autore.

Non sono, altresì, valutate le pubblicazioni fatte in collaborazione con uno o più membri della Commissione Esaminatrice.

SOTTOCATEGORIA E):

Incarichi amministrativi presso enti o uffici pubblici, punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.40.

Tali incarichi sono valutati solo se hanno per oggetto l'espletamento delle attività attinenti alla materia la cui disciplina è oggetto delle prove d'esame.

Non sono valutati gli incarichi dei quali il concorrente abbia esibito solo il provvedimento di conferimento senza che risulti se l'incarico stesso sia stato effettivamente espletato.

SOTTOCATEGORIA F):

Altri titoli non considerati nelle sottocategorie precedenti nonché nelle categorie precedenti, punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.40.

Possono essere valutati in questo gruppo di titoli le specializzazioni tecnico-manuali derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi di praticantato o ad esami.

La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta, dalla Commissione Esaminatrice, con valutazione discrezionale a secondo equità, tenendo conto della validità e importanza del titolo per la figura professionale del posto da ricoprire.

CATEGORIA D] “VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE”

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione del Curriculum Professionale presentato dai concorrenti è di punti 1 (uno).

Nel Curriculum Professionale sono valutate tutte le attività professionali di studio e di servizio, formalmente documentate non riferibili ai titoli già valutati o valutati parzialmente nelle precedenti categorie, dalle quali si evidenzia ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della carriera rispetto alla posizione funzionale da conferire.

In tale categoria rientrano i servizi resi alle dipendenze dei privati, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, come docente o relatore, i tirocini, gli incarichi di insegnamento o consulenza espletati per conto degli enti pubblici e privati.

La Commissione Esaminatrice valuta collegialmente il Curriculum Professionale presentato e regolarmente documentato da concorrente, attribuendo un punteggio entro il massimo attribuibile.

In caso di insignificanza del Curriculum Professionale, la Commissione Esaminatrice ne prende atto e non attribuisce alcun punteggio.

TABELLA

“PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME PER I CONCORSI PUBBLICI”

Nella presente Tabella vengono riportati i programmi delle prove d’esame per i concorsi pubblici, seguendo lo schema generale previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunità, in sede di adozione del provvedimento di avvio delle procedure per l’assunzione, stabilisce sia la tipologia delle prove (scritte, teorico-pratica, orale), sia le materie generali e specifiche che formano oggetto delle prove medesime, tenendo conto della particolarità della posizione di lavoro cui viene assegnato il profilo o figura professionale messo a concorso.

In particolare, di seguito di riporta su uno schema base che può essere seguito per la formulazione dei programmi delle prove d’esame.

A) PROFILI O FIGURE PROFESSIONALI SINO ALLA CATEGORIA “C”

- o due prove scritte
o una prova scritta e una prova teorico-pratica
o una prova scritta e una prova pratica
- una prova orale
sulle seguenti materie:

PROVA SCRITTA:

consiste nella redazione di un elaborato (tema o questionario) sulle materie previste per la prova orale (il bando di concorso può stabilire che la prima prova scritta consista in appositi test bilanciati o questionari a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato);

PROVA TEORICO-PRATICA:

consiste nella redazione di un elaborato a contenuto teorico-pratico sulle funzioni e mansioni specifiche e/o prevalenti richieste per la posizione di lavoro del posto messo a concorso (es.: redazione di uno schema di atto o documento amministrativo su specifico argomento);

PROVA PRATICA:

consiste nella risoluzione di un caso simulato relativo funzioni e mansioni specifiche e/o prevalenti richieste per la posizione di lavoro del posto messo a concorso, disponendo per i concorrenti l’uso, in egual misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo e marca, di uguale spazio operativo e di quant’altro necessario;

PROVA ORALE:

consiste in un colloquio, comprendente l’eventuale discussione sul contenuto degli elaborati delle prime due prove, sulle seguenti materie:

- Ordinamento generale dello Stato.
- Ordinamento degli altri Enti Locali, con particolare riguardo ai principi previsti per i Comuni e alla attività delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni.
- Diritto amministrativo.
- Rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo ai processi di riforma, nonché alle responsabilità, doveri, diritti e sanzioni disciplinari del pubblico dipendente.
(particolari materie inerenti in maniera specifica alla posizione di lavoro della figura professionale messo a concorso).

B) FIGURE O PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA “D”

- o due prove scritte
- o una prova scritta e una prova teorico-pratica, a risposta multipla
- una prova orale sulle materie del concorso:

PROVA SCRITTA:

consiste nella redazione di un elaborato (tema) sulle materie previste per la prova orale (il bando di concorso può stabilire che la prima prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta sintetica);

PROVA TEORICO-PRATICA:

consiste nella redazione di un elaborato a contenuto teorico-pratico sulle funzioni e mansioni specifiche e/o prevalenti richieste per la posizione del posto messo a concorso; (ovvero un testo a risposte multiple).
es: redazione di uno schema di atto o documento amministrativo su specifico argomento;

PROVA ORALE:

consiste in un colloquio, comprendente l’eventuale discussione sul contenuto degli elaborati delle prime due prove, sulle seguenti materie:

Ordinamento degli altri Enti Locali, con particolare riguardo alla Comunità Montana e ai Comuni e alla loro attività amministrativa. Diritto Amministrativo. Diritto regionale. Nozioni di diritto civile e di diritto penale.

Rapporto di lavoro privatizzato con particolare riguardo ai processi di riforma, nonché alle responsabilità, doveri, diritti e sanzioni disciplinari del pubblico dipendente.
(particolari materie inerenti in maniera specifica alla posizione di lavoro della figura professionale messo a concorso).
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso e capacità informatiche nell'uso di sistemi operativi Word ed Excel.

TABELLA

“INDICI DI RISCONTRO DELL’IDONEITÀ NELLE PROVE DI SELEZIONE”

Nella presente Tabella vengono previsti gli indici di riscontro dell’idoneità delle prove di selezione per i lavoratori avviati dagli uffici circoscrizionali per l’impiego.

La Comunità, in sede di adozione del provvedimento di avvio delle procedure per l’assunzione, stabilisce l’indice di riscontro delle sperimentazioni lavorative tenendo conto della particolarità della posizione di lavoro cui viene assegnati il profilo o la figura professionale indicata nell’offerta di lavoro.

Per la concreta valutazione si rimanda all’allegato dello schema dell’offerta di lavoro.

Di seguito si riporta una schema esemplificativo che può essere seguito per la formulazione dei programmi relativi alla selezioni.

C	FIGURA PROFESSIONAL	SPERIMENTAZIONE LAVORATIVA
	ESECUTORE AMMINISTRATIVI	a) prova di dattilografia con programma semplice di videoscrittura; b) uso di macchine fotocopiatrici; c) archiviazione di pratiche al termine del loro procedimento; d) protocollazione di documenti in arrivo e in partenza;
	ESECUTORE TECNICO c/o Lavori Pubblici	a) sistemazione di un tratto di strada comunale; b) riparazione semplice di una condotta idrica; c) rifacimento di un tratto di segnaletica orizzontale; d) guida di un motocarro con operazione di carico e scarico;
	OPERATORE AMMINISTRATIVO	a) ricerca pratiche o pubblicazione in archivio corrente; b) uso del centralino telefonico; c) uso di macchina fotocopiatrice;
	LAVORATORE TECNICO c/o Lavori Pubblici	a) sfalcio erbe a mano nelle fosselle laterali delle strade bianche; b) ripulitura delle fosselle dell’erba tagliata o da eventuale terreno depositato che preclude scorrimento di acqua; c) caricamento del materiale di risulta su autocarro;
	OPERATORE SCOLASTICO	a) scelta prodotti per pulizie; b) pulizia pavimenti e/o suppellettili e/o servizi igienici; c) lavaggio lavastoviglie;

Allegato sub. "A" alla delibera di Giunta Comunitaria n. 7 del 26.02.2009

**REGOLAMENTO PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI
DIVERSE (MOBILITA' ESTERNA)**

(sostituisce gli artt. da 84 ad 89 del Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali modificato, da ultimo, con Delibera C.M. n. 40 del 26/06/2008.)

Approvato con delibera Giunta comunitaria n. 7 del 26.02.2009, esecutiva.

Art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento riguarda i criteri e le modalità per l'attuazione dei trasferimenti di personale da altre amministrazioni a questo Comune, secondo le disposizioni di legge e contrattuali previste in materia.
2. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.165/2001 , le amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa Categoria in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
3. I posti da riservare alla mobilità esterna sono individuati annualmente dalla Giunta in sede di definizione del "Programma del fabbisogno del personale".

Art. 2 Criteri di copertura dei posti

1. La copertura dei posti destinati all'accesso dall'esterno con procedura di mobilità esterna avviene a seguito di indizione di bando di mobilità con le modalità esplicitate nell'art. 3 del presente Regolamento.
2. Saranno ammesse alla selezione per la redazione della graduatoria soltanto le domande di lavoratori in servizio di ruolo (a tempo indeterminato) presso altre amministrazioni previste per legge, appartenenti alla stessa Categoria nonché in possesso del profilo professionale stabilito dal bando.
3. Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere, si procederà ad una selezione per curriculum e colloquio, con le modalità esplicitate dal presente Regolamento.
4. Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di trasferimento per la professionalità ricercata.
5. Per particolari figure professionali (quali ad es. l'Agente di P.M.,ecc), può essere prevista anche una prova pratica.
6. L'amministrazione, con l'avviso, indicherà la data di convocazione del colloquio riservandosi comunque la verifica dell'ammissibilità dei concorrenti e facendo salva la possibilità di disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione, indicandone i relativi motivi.
7. Preposta alla selezione è una commissione, di seguito indicata come Commissione selezionatrice, composta :
 - dal dirigente/Responsabile del settore di assegnazione, con funzioni di Presidente;
 - da due membri, in qualità di esperti (se dipendenti pubblici di qualifica non inferiore a quella del posto messo a selezione), di cui uno con funzioni di Segretario.
8. Di ogni seduta della Commissione sarà redatto apposito verbale.
9. La Commissione ha a disposizione per la valutazione del curriculum un punteggio di 15 punti.
10. La Commissione ha a disposizione, per la valutazione del risultato del colloquio di tutti i concorrenti un punteggio non superiore:
 - a 16 punti per l'assegnazione di posti appartenenti alla categoria B;
 - a 26 punti per l'assegnazione di posti appartenenti alla categoria C;
 - a 30 punti per l'assegnazione di posti appartenenti alla categoria D;

11. Viene collocato utilmente nella graduatoria il candidato che avrà ottenuto nella prova una valutazione pari a 7 su 10 (11/16 per la Cat. B, 18/26 per la Cat. C, 21/30 per la cat. D) .
12. Nel caso in cui sia prevista anche una prova pratica oltre al colloquio, alla stessa sarà attribuito il medesimo punteggio massimo di cui al precedente punto 10 e l'idoneità sarà conseguita con gli stessi punteggi di cui al punto 11.
13. La graduatoria è valida per la durata di 12 mesi dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per i posti di pari profilo e professionalità appartenenti allo stesso servizio del comune che ha indetto la selezione che dovessero essere messi in mobilità entro tale periodo.
14. Nel caso in cui occorra ricoprire più posti del medesimo profilo professionale su Enti diversi ma per i quali la gestione del servizio avviene in maniera associata, e dunque sotto l'egida di un unico Dirigente/Responsabile di Servizio, il bando può prevedere che dalla graduatoria della selezione per mobilità - ferma restando la validità temporale di anni 1 - possano attingere per la ricopertura di posti vacanti tutti gli Enti aderenti all'Ente gestore del servizio associato nonché l'Ente gestore stesso (Comunità Montana, Unione).
15. Qualora l'ente di provenienza richieda più di 4 (quattro mesi) per dare attuazione alla mobilità, il Dirigente/Responsabile del Settore interessato potrà proseguire nello scorrimento della graduatoria.

Art. 3 Bando di mobilità e domanda di partecipazione

1. Il bando di mobilità esterna, predisposto dall'Ufficio Personale, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il profilo professionale e la categoria da ricercare;
 - b) Il Servizio o ufficio di assegnazione;
 - c) Gli eventuali requisiti specifici ed essenziali richiesti per il posto messo a selezione;
 - d) I criteri di valutazione delle domande ;
 - e) Le modalità di svolgimento del colloquio;
 - f) Le modalità di presentazione della domanda.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione:
 - a) le loro generalità, stato civile, residenza e situazione familiare;
 - b) l'ente di appartenenza categoria e profilo professionale posseduto ;
 - c) il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
 - d) eventuali provvedimenti disciplinari e/o penali subiti ed il loro eventuale esito, nonché se l'ente di appartenenza ha in atto o in procinto di adottare procedure di progressione economica orizzontale che interessano il candidato.
3. Alla domanda di partecipazione, dovranno essere allegati:
 - curriculum professionale ;
 - nulla osta dell'ente di appartenenza.
4. Il bando di mobilità dovrà essere pubblicizzato mediante:
 - a) pubblicazione all'albo Pretorio dell'Ente;
 - b) pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
 - c) invio al Centro per l'Impiego della Provincia di Rimini ed ai Comuni limitrofi;
 - d) per la durata di almeno gg. 15 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 4 Valutazione del curriculum

0. Il curriculum deve contenere titoli culturali, di conoscenza e di esperienza strettamente connessi al ruolo da ricoprire, secondo lo schema allegato al bando.

1. Saranno valutati soltanto gli elementi di merito documentati o in alternativa chiaramente dichiarati.
2. Il punteggio massimo attribuibile al curriculum è di **15** ed è ripartito nel modo che segue:

<i>CURRICULUM VITAE</i>	
<i>a) Anzianità di servizio</i> servizio a tempo indeterminato prestato nella categoria e stesso profilo (o analogo per contenuti) (N.B. Se il rapporto di lavoro è stato svolto in part-time, il punteggio viene ridotto di un terzo)	<i>Massimo punti 6</i>
<i>b) Livello culturale desunto anche dai titoli di studio</i>	<i>Massimo punti 6</i>
<i>c) Esperienze diverse attinenti alla posizione proposta da ricoprire</i>	<i>Massimo punti 3</i>

3. La valutazione dei curricula, previa individuazione dei criteri di applicazione da parte della Commissione, è effettuata, prima del colloquio e viene resa nota il giorno del colloquio.

Art. 5 Modalità di svolgimento della prova

1. Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.
2. La Commissione valuterà la prova tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione :
 - Preparazione professionale specifica;
 - Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
 - Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
 - Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta.
3. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione, e secondo l'ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l'appello).
4. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno ed entro l'ora stabilita, si considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione.
5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna sessione di colloqui sono predeterminati i quesiti nonché le modalità di espletamento di tale prova .
6. Il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
7. Conclusa ogni singola prova individuale la Commissione si ritira e procede alla valutazione del candidato ed attribuisce il punteggio tenuto conto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo nonché delle modalità di valutazione di cui al comma 10 dell'articolo 2 del presente regolamento.

1. La Commissione compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
2. Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione viene affisso fuori dall'aula in cui si sono svolte le prove .
3. Le modalità di espletamento dell'eventuale prova pratica, sono quelle disciplinate dal Regolamento per le procedure concorsuali.

Art. 6 Graduatoria

1. Ultimata la procedura selettiva la Commissione selezionatrice formula la graduatoria di merito ottenuta sommando il punteggio del curriculum e quello del colloquio (nonché quello della prova pratica qualora prevista) e trasmette all'Ufficio Unico del Personale i verbali dei propri lavori nonché tutto il materiale relativo.
2. Si considera idoneo al posto il candidato che ottiene il punteggio massimo, avendo ottenuto idoneità nel colloquio (e nella prova pratica, qualora questa sia prevista), come previsto dall'art. 2, comma 11.
3. A parità di punteggio precede il candidato che abbia conseguito maggior punteggio nel colloquio ed in caso di ulteriore parità precede il candidato avente minore età.
4. Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità, omissioni, errori di calcolo o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili da parte della Commissione, il Dirigente responsabile in materia di assunzioni e concorsi rimette nuovamente gli atti al Presidente della commissione, invitandolo a riunire la stessa, affinché proceda ai perfezionamenti ed ai correttivi necessari, adottando i provvedimenti del caso.
5. Il Dirigente responsabile in materia di assunzioni e concorsi procede quindi, con proprio atto, all'approvazione dei verbali e della graduatoria nonché alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.
6. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.